

REGIONE
TOSCANA



Repubblica Italiana

BOLLETTINO UFFICIALE della Regione Toscana

Parte Seconda n. 2 del 15.1.2014

Supplemento n. 6

mercoledì, 15 gennaio 2014

Firenze

Bollettino Ufficiale: piazza dell'Unità Italiana, 1 - 50123 Firenze - Fax: 055 - 4384620

E-mail: redazione@regione.toscana.it

Il Bollettino Ufficiale della Regione Toscana è pubblicato esclusivamente in forma digitale, la pubblicazione avviene di norma il mercoledì, o comunque ogni qualvolta se ne ravvisi la necessità, ed è diviso in tre parti separate.

L'accesso alle edizioni del B.U.R.T., disponibili sul sito WEB della Regione Toscana, è libero, gratuito e senza limiti di tempo.

Nella **Parte Prima** si pubblicano lo Statuto regionale, le leggi e i regolamenti della Regione, nonché gli eventuali testi coordinati, il P.R.S. e gli atti di programmazione degli Organi politici, atti degli Organi politici relativi all'interpretazione di norme giuridiche, atti relativi ai referendum, nonché atti della Corte Costituzionale e degli Organi giurisdizionali per gli atti normativi coinvolgenti la Regione Toscana, le ordinanze degli organi regionali.

Nella **Parte Seconda** si pubblicano gli atti della Regione, degli Enti Locali, di Enti pubblici o di altri Enti ed Organi la cui pubblicazione sia prevista in leggi e regolamenti dello Stato o della Regione, gli atti della Regione aventi carattere diffusivo generale, atti degli Organi di direzione amministrativa della Regione aventi carattere organizzativo generale.

Nella **Parte Terza** si pubblicano i bandi e gli avvisi di concorso, i bandi e gli avvisi per l'attribuzione di borse di studio, incarichi, contributi, sovvenzioni, benefici economici e finanziari e le relative graduatorie della Regione, degli Enti Locali e degli altri Enti pubblici, si pubblicano inoltre ai fini della loro massima conoscibilità, anche i bandi e gli avvisi disciplinati dalla legge regionale 13 luglio 2007, n. 38 (Norme in materia di contratti pubblici e relative disposizioni sulla sicurezza e regolarità del lavoro).

Ciascuna parte, comprende la stampa di Supplementi, abbinata all'edizione ordinaria di riferimento, per la pubblicazione di atti di particolare voluminosità e complessità, o in presenza di specifiche esigenze connesse alla tipologia degli atti.

SEZIONE II

- Statuti

UNIONE DI COMUNI MONTANA COLLINE METALLIFERE (Grosseto)

Statuto Unione di Comuni Montana Colline Metallifere.

Proposta della Giunta esecutiva n. 90 del 28/10/2013.

Adottato con deliberazione dei consigli comunali di Massa Marittima n. 62 del 28/11/2013 pubblicata il 29/11/2013, Monterotondo Marittimo n. 24 del 22/11/2013 pubblicata il 29/11/2013, Montieri n. 47 del 21/11/2013 pubblicata il 29/11/2013. In vigore dal 30/12/2013.

SEZIONE II

- Statuti

UNIONE DI COMUNI MONTANA COLLINE METALLIFERE (Grosseto)

Statuto Unione di Comuni Montana Colline Metallifere.

Proposta della Giunta esecutiva n. 90 del 28/10/2013.

Adottato con deliberazione dei consigli comunali di Massa Marittima n. 62 del 28/11/2013 pubblicata il 29/11/2013, Monterotondo Marittimo n. 24 del 22/11/2013 pubblicata il 29/11/2013, Montieri n. 47 del 21/11/2013 pubblicata il 29/11/2013. In vigore dal 30/12/2013.

SOMMARIO

CAPO I

PRINCIPI E NORME FONDAMENTALI

- Art. 1 Costituzione e scopo dell'Unione
- Art. 2 Denominazione, sede e gonfalone
- Art. 3 Finalità
- Art. 4 Principi dell'azione amministrativa
- Art. 5 Principi della partecipazione
- Art. 6 Funzioni dei Comuni
- Art. 7 Funzioni e servizi diversi da quelli indicati nell'articolo 6
- Art. 8 Servizi di Prossimità
- Art. 9 Esercizio di funzioni e servizi in associazione con altri enti locali
- Art. 10 Disposizioni generali e finanziarie
- Art. 11 Subentro dell'Unione per l'esercizio di funzioni conferite o assegnate
- Art. 12 Funzioni affidate da altri soggetti pubblici

CAPO II

ORGANI DI GOVERNO

- Art. 13 Organi di governo dell'Unione
- Art. 14 Consiglio
- Art. 15 Disposizioni sulla rappresentanza di genere
- Art. 16 Convalida dei rappresentanti comunali
- Art. 17 Competenze del Consiglio
- Art. 18 Sedute e deliberazioni del Consiglio
- Art. 19 Durata in carica dei Consiglieri e cause di ineleggibilità o di incompatibilità
- Art. 20 Sostituzione dei Consiglieri

CAPO III

ORGANO ESECUTIVO

- Art. 21 Definizione e composizione
- Art. 22 Funzionamento
- Art. 23 Funzionamento: casi particolari
- Art. 24 Competenze

CAPO IV

IL PRESIDENTE DELL'UNIONE

- Art. 25 Modalità di elezione e durata in carica
- Art. 26 Ruolo, attribuzioni e competenze
- Art. 27 Il Vicepresidente

CAPO V

ORDINAMENTO AMMINISTRATIVO

- Art. 28 Principi generali
- Art. 29 Regolamento di organizzazione
- Art. 30 Segretario generale
- Art. 31 Funzioni di responsabilità
- Art. 32 Atti di gestione
- Art. 33 Dotazione organica e Personale dell'Unione
- Art. 34 Procedimenti disciplinari

CAPO VI

ORDINAMENTO FINANZIARIO E CONTABILE

- Art. 35 Principi generali
- Art. 36 Finanze dell'Unione
- Art. 37 Bilancio e programmazione finanziaria
- Art. 38 Rendiconto di gestione
- Art. 39 Revisore dei conti
- Art. 40 Servizio di tesoreria
- Art. 41 Patrimonio

CAPO VII

CONTROLLI INTERNI

- Art. 42 Controlli interni
- Art. 43 Organismo di valutazione

CAPO VIII

DURATA, RECESSO E SCIOGLIMENTO

- Art. 44 Durata dell'Unione
- Art. 45 Recesso del Comune
- Art. 46 Effetti e adempimenti derivanti dal recesso
- Art. 47 Recesso dalla funzione
- Art. 48 Scioglimento
- Art. 49 Effetti, adempimenti ed obblighi derivanti dallo scioglimento

CAPO IX

MODIFICHE STATUTARIE E REGOLAMENTI

- Art. 50 Modifiche statutarie
- Art. 51 Regolamenti

CAPO X
NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 52 Entrata in vigore delle modifiche statutarie, riflessi sugli organi

Art. 53 Successione alla soppressa Comunità montana

Art. 54 Continuità amministrativa

Art. 55 Inefficacia delle norme comunali incompatibili

Art. 56 Norma finale

Art. 57 Entrata in vigore

CAPO I
PRINCIPI E NORME FONDAMENTALI

Art. 1

Costituzione e scopo dell'Unione

1. I Comuni di Massa Marittima, Montieri e Monterotondo Marittimo costituiscono, ai sensi dell'articolo 32 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e della legge regionale 26 giugno 2008, n. 37, come sostituita dalla legge regionale 27 dicembre 2011, n. 68 e successive modifiche ed integrazioni, una Unione di Comuni, di seguito indicata "Unione", secondo le norme dell'atto costitutivo e del presente Statuto, per la gestione di una pluralità di funzioni e servizi di competenza dei Comuni medesimi, per l'esercizio delle funzioni regionali, già attribuite alla omonima comunità montana, e per effettuare una governance complessiva e per lo sviluppo dei servizi e dei processi che riguardano il territorio di riferimento, le attività produttive e la popolazione ivi presente.

2. L'Unione di Comuni è costituita quale trasformazione della ex comunità montana Colline Metallifere; è un ente locale che opera nel territorio coincidente con quello dei Comuni che la costituiscono secondo i principi fissati dalla Costituzione, dal diritto comunitario e dalle norme statali e regionali.

3. L'Unione ha lo scopo di:

- promuovere lo sviluppo socio-economico, la tutela e la promozione del proprio territorio e dell'ambiente con particolare riguardo al territorio classificato montano dalla legge statale e regionale;

- cooperare con i propri Comuni per migliorare le condizioni di vita dei propri cittadini e per fornire loro livelli adeguati di servizio;

- operare per superare gli svantaggi causati dall'ambiente montano e dalla marginalità del proprio territorio, proseguendo l'opera già intrapresa dalla disciolta comunità montana;

- esercitare le funzioni e i compiti conferiti o assegnati dalla Regione con particolare riferimento a quelli in

materia di agricoltura e foreste, difesa del suolo e, comunque, già espletati dalla disciolta comunità montana;

- esercitare funzioni e compiti affidati mediante convenzioni o accordi stipulati con la Provincia o con altri Comuni, di norma, limitrofi, ai sensi degli articoli 30 e 34 del decreto legislativo n. 267 del 2000 e dell'articolo 15 della legge n. 241 del 1990;

- svolgere gli altri compiti previsti dal presente Statuto.

4. All'Unione possono aderire altri Comuni. Il Consiglio Comunale del Comune, che intende aderire, delibera la volontà di aderire all'Unione, dichiarando la disponibilità a compartecipare alle spese generali Unione, ivi compresa una eventuale quota di remunerazione di costi iniziali, facendo salva la propria competenza alla successiva approvazione, con la maggioranza richiesta per le modifiche statutarie, dello statuto dell'Unione. Ricevuta la deliberazione consiliare preliminare, la Giunta dell'Unione può, entro sessanta giorni, formulare le opportune modifiche statutarie ed avviare il procedimento di cui all'articolo 50 del presente statuto. L'adesione decorre dall'entrata in vigore delle modifiche statutarie.

Art. 2

Denominazione, sede e gonfalone

1. L'Unione assume la denominazione estesa "Unione di Comuni Montana Colline Metallifere" e l'acronimo UCMCM. L'ente può essere identificato anche con la denominazione "Unione montana di comuni Colline Metallifere".

2. La sede istituzionale dell'Unione è nel Comune di Massa Marittima; le adunanze degli Organi di governo collegiali si svolgono nella predetta sede o nella sede dei Comuni che la compongono e possono tenersi anche in luoghi diversi indicati con l'atto di convocazione.

3. Nell'ambito del territorio dell'Unione possono essere costituiti uffici distaccati, individuati dall'organo esecutivo.

4. L'Unione può dotarsi di un proprio stemma e gonfalone la cui adozione, uso e riproduzione sono disciplinati da apposito regolamento approvato dal Consiglio dell'Unione. Fino all'adozione del regolamento, lo stemma dell'Unione è costituito dallo stemma della disciolta comunità montana sostituendo le parole "Comunità Montana" con "Unione Montana".

Art. 3

Finalità

1. L'Unione persegue le seguenti finalità:

a) promuove l'integrazione dell'azione amministrativa fra i Comuni che la costituiscono, da realizzarsi mediante la progressiva unificazione delle funzioni e dei servizi comunali, al fine di garantire una gestione efficiente, efficace ed economica dei servizi nell'intero territorio; costituisce, pertanto, l'ente di riferimento per l'esercizio associato di funzioni e servizi comunali;

b) costituisce ente di riferimento per il decentramento delle funzioni amministrative della Regione e della Provincia;

c) rappresenta presidio istituzionale indispensabile per la tenuta, lo sviluppo e la crescita del sistema della montagna e delle realtà montane, quale evoluzione istituzionale della comunità montana, della quale eredita il ruolo e le funzioni;

d) costituisce livello istituzionale adeguato per l'esercizio associato delle funzioni comunali;

e) provvede agli interventi speciali per la montagna disposti dall'Unione Europea, dallo Stato e dalla Regione, disposti in attuazione del comma 2 dell'articolo 44 della Costituzione;

f) partecipa alla definizione delle politiche pubbliche per il territorio al fine di migliorare la qualità della vita dei cittadini dell'Unione, perseguendo anche la tutela e lo sviluppo delle aree montane;

g) cura gli interessi dei Comuni che la costituiscono e li rappresenta nell'esercizio dei compiti da essi affidati; partecipa alla salvaguardia dei territori compresi nel proprio ambito al fine di perseguire l'armonico sviluppo socioeconomico ed omogenee condizioni delle popolazioni ivi residenti, con particolare attenzione per quelle montane;

h) promuove, favorisce e coordina le iniziative pubbliche e private rivolte alla valorizzazione economica, sociale, ambientale e turistica del proprio territorio, curando unitariamente gli interessi delle popolazioni locali, nel rispetto delle caratteristiche culturali e sociali, al fine di promuovere la loro integrazione e l'uguaglianza delle opportunità;

i) promuove lo sviluppo ed il progresso civile dei suoi cittadini garantendo la partecipazione delle popolazioni locali alle scelte politiche ed all'attività amministrativa;

j) sostiene, anche attraverso opportuni incentivi, le iniziative di natura economica idonee alla valorizzazione di ogni tipo di risorsa attuale e potenziale;

k) favorisce l'introduzione di modalità organizzative e tecnico-gestionali atte a garantire livelli quantitativi e qualitativi di servizi omogenei nei comuni membri, con l'obiettivo di evitare svantaggi dovuti alle condizioni montane;

l) promuove attività di programmazione e di tutela ambientale e favorisce la valorizzazione dei beni paesaggistici, ambientali e culturali;

m) fornisce alle popolazioni residenti nella zona, riconoscendo alle stesse funzioni di servizio che svolgono a presidio del territorio, gli strumenti necessari e idonei a

superare le condizioni di disagio derivanti dall'ambiente montano e dalla marginalità territoriale;

n) favorisce la preparazione culturale e professionale della popolazione in relazione alle peculiari vocazioni territoriali;

o) sostiene il pieno inserimento sociale di tutti i soggetti svantaggiati o che sono in condizioni di disagio sociale, riconoscendo in particolare nella diversità tra le persone ed i sessi un valore capace di produrre un effettivo rinnovamento nella organizzazione sociale, favorendo in particolare le pari opportunità;

p) realizza le opere pubbliche di bonifica montana, delle infrastrutture e dei servizi civici, in funzione del conseguimento di migliori condizioni di abitabilità e di un adeguato sviluppo economico.

Art. 4

Principi dell'azione amministrativa

1. L'Unione, nell'esercizio dell'azione amministrativa:

a) si impegna a migliorare la qualità dei servizi offerti, ad ampliare la loro fruibilità nel territorio, a garantire la parità e la semplicità di accesso ai servizi, la tempestiva attuazione degli interventi di sua competenza e a contenere i relativi costi;

b) cura i rapporti con i Comuni partecipanti e con gli altri enti pubblici informando la propria azione al principio di leale collaborazione;

c) organizza l'apparato burocratico secondo criteri di efficacia, efficienza ed economicità;

d) promuove la semplificazione e la trasparenza dell'attività amministrativa.

2. Per garantire l'effettività del principio della trasparenza, l'Unione istituisce l'Albo pretorio virtuale sul proprio sito istituzionale per portare a conoscenza della generalità dei cittadini i propri atti. Sul medesimo sito, in apposite sezioni, sono effettuate le pubblicazioni dei bandi di gara e di concorso e, in generale, dei documenti indicati da leggi e regolamenti o, comunque, da rendere noti per decisione dell'Unione stessa. Il regolamento assicura la effettività del diritto.

3. Per assicurare ai cittadini e alle imprese un accesso ai servizi vicino alla loro residenza e per garantire loro un effettivo esercizio del loro diritto all'informazione e alla partecipazione ai procedimenti relativi alle funzioni comunali associate, in particolare quelle fondamentali, in ogni Comune è attivato uno sportello informativo locale per la ricezione di domande e istanze, per l'informazione e per la conoscenza degli atti adottati e dei procedimenti che riguardano cittadini e imprese. Uno specifico atto dell'organo esecutivo dell'Unione definisce i criteri organizzativi e i compiti di ciascun ente.

*Art. 5**Principi della partecipazione*

1. L'Unione promuove la partecipazione alla formazione delle scelte politico amministrative. Garantisce l'accesso alle informazioni e agli atti dell'ente.

2. Tutti i cittadini possono rivolgere al Presidente dell'Unione, anche mediante gli sportelli informativi locali, di cui al comma 3 dell'art. 4, istanze, petizioni e proposte su materie inerenti le attività dell'amministrazione.

3. L'Unione, nei procedimenti relativi all'adozione di atti che interessano specifiche categorie di soggetti, può consultare associazioni di categoria e soggetti portatori di interessi diffusi.

4. Le modalità della partecipazione e dell'accesso sono stabilite dal regolamento adottato nel rispetto della normativa vigente.

*Art. 6**Funzioni dei Comuni*

1. L'Unione può esercitare per conto dei Comuni le funzioni e i servizi di cui al presente articolo e ogni altra funzione, servizio e attività che i Comuni ritengano utile affidarle ai sensi del successivo articolo 7.

2. L'esercizio associato delle funzioni e dei servizi, ove non già in essere, è attivato e reso effettivo in modo progressivo, con le modalità indicate dal presente statuto. Con l'affidamento i Comuni perseguono il principio della ricomposizione unitaria in capo all'Unione delle competenze amministrative relative a funzioni e servizi tra loro omogenei. L'individuazione delle funzioni e dei loro contenuti è operata con legge statale e/o regionale

3. L'Unione esercita, in luogo e per conto dei Comuni costituenti, le seguenti funzioni fondamentali e non fondamentali, con le specificazioni e le eccezioni accanto indicate:

a) organizzazione generale dell'amministrazione, gestione finanziaria e contabile e controllo; la parte della funzione, già esercitata dall'Unione in convenzione con i Comuni, relativamente alla gestione delle risorse umane e affari del personale (reclutamento e concorsi, trattamento giuridico ed economico, relazioni sindacali, formazione), alla nomina dell'Organismo unico di valutazione ed alla relativa regolamentazione delle funzioni, è esercitata secondo le norme dello statuto dalla entrata in vigore delle modifiche statutarie; i rimanenti contenuti sono esercitati entro il 31 dicembre 2013, salvo scadenze diverse previste dalla legge;

b) polizia municipale e amministrativa locale, dal 16 aprile 2012;

c) istruzione pubblica, organizzazione e gestione dei servizi scolastici, 16 aprile 2012, ed edilizia scolastica dal 1 gennaio 2013;

d) attività di pianificazione di protezione civile e di partecipazione all'emergenza e coordinamento dei primi soccorsi in ambito comunale, già esercitata dall'Unione in convenzione con i Comuni, è esercitata secondo le norme dello statuto dal 1 gennaio 2013;

e) Servizi informatici e Tecnologie dell'Informazione e della Comunicazione, già esercitata dall'Unione in convenzione con i Comuni dal 17/10/2012, è esercitata secondo le norme dello statuto dalla entrata in vigore delle modifiche statutarie;

f) Servizio statistico, già esercitata dall'Unione in convenzione con i Comuni, è esercitata secondo le norme dello statuto dalla entrata in vigore delle modifiche statutarie;

g) Sviluppo economico, relativamente allo Sportello unico per le attività produttive (SUAP), già esercitata dall'Unione in convenzione con i Comuni, è esercitata secondo le norme dello statuto dalla entrata in vigore delle modifiche statutarie;

h) funzioni riguardanti la gestione del territorio e dell'ambiente, relativamente alla redazione del Catasto dei boschi percorsi dal fuoco e dei pascoli situati entro 50 metri dai boschi percorsi dal fuoco, già esercitata dall'Unione in convenzione con i Comuni, è esercitata secondo le norme dello statuto dalla entrata in vigore delle modifiche statutarie;

i) per i soli Comuni di Monterotondo Marittimo e Montieri, l'organizzazione dei servizi pubblici di interesse generale di ambito comunale, ivi compresi i servizi di trasporto pubblico comunale, entro il 31 dicembre 2013, salvo scadenze diverse disposte dalla legge e specifiche norme regionali che prevedano ambiti diversi o forme associative differenti;

j) catasto, ad eccezione delle funzioni mantenute allo Stato dalla normativa vigente, entro il 31 dicembre 2013, salvo scadenze diverse disposte dalla legge;

k) la pianificazione urbanistica ed edilizia di ambito comunale nonché la partecipazione alla pianificazione territoriale di livello sovra comunale, entro il 31 dicembre 2013, salvo scadenze diverse disposte dalla legge;

l) per i soli Comuni di Monterotondo Marittimo e Montieri, l'organizzazione e la gestione dei servizi di raccolta, avvio e smaltimento e recupero dei rifiuti urbani e la riscossione dei relativi tributi, entro il 31 dicembre 2013, salvo scadenze diverse disposte dalla legge e specifiche norme regionali che prevedano ambiti diversi o forme associative differenti;

m) per i soli Comuni di Monterotondo Marittimo e Montieri, la progettazione e gestione del sistema locale dei servizi sociali ed erogazione delle relative prestazioni ai cittadini, secondo quanto previsto dall'articolo 118, quarto comma, della Costituzione, entro il 31 dicembre 2013, salvo scadenze diverse disposte dalla legge e

specifiche norme regionali che prevedano ambiti diversi o forme associative differenti; i Procedimenti per la concessione dei contributi per l'abbattimento delle barriere architettoniche a soggetti privati, già esperiti dall'Unione in convenzione con i Comuni, dalla entrata in vigore delle modifiche statutarie sono affidati all'Unione dai tre Comuni per un esercizio unitario secondo le norme dello statuto.

4. I progetti gestionali di cui al comma 5 e i regolamenti dell'Unione provvedono alle opportune specificazioni del contenuto degli ambiti funzionali e dei servizi comunali demandati all'Unione. Disposizioni legislative successive che dispongano una diversa aggregazione degli ambiti funzionali e/o una loro diversa denominazione non comportano necessariamente la modifica dello statuto; l'organo esecutivo è autorizzato a definire una ricomposizione delle funzioni associate sulla base del loro contenuto definito dalle nuove norme e ad assumere gli opportuni atti organizzativi.

5. L'ordinario affidamento di ogni ambito di funzioni indicate al comma 3 o di articolazioni interne dello stesso, è attuato sulla base di un progetto gestionale, approvato a maggioranza assoluta dall'organo esecutivo dell'Unione, che indica le risorse finanziarie, umane e strumentali che ogni Comune destina alla gestione associata. Ove non già previsto dal progetto o da precedenti atti amministrativi, la data di avvio della gestione da parte dell'Unione è indicata con decreto del Presidente dell'Unione, che individua anche il responsabile e dà atto della effettiva messa a disposizione dell'Unione delle risorse umane, finanziarie e strumentali previste dal progetto di gestione.

6. Al fine di garantire la continuità amministrativa e il regolare andamento dei servizi, il progetto gestionale o il decreto del Presidente di cui al comma 5 prevedono, ove necessario e in particolare per le funzioni fondamentali per le quali sussistono termini perentori per l'avvio dell'esercizio associato, un assetto delle competenze comunali e dell'Unione e opportune modalità organizzative vevoli transitoriamente nel periodo di avvio dell'esercizio associato da parte dell'Unione, determinandone la durata anche in rapporto ai tempi necessari per l'effettivo trasferimento delle risorse umane, finanziarie e strumentali ed alle relative previsioni di bilancio.

7. Lo scioglimento di una o più funzioni indicate nel comma 3 costituisce modifica statutaria per la quale si applicano le procedure di cui al presente statuto.

Art. 7

Funzioni e servizi diversi da quelli indicati nell'articolo 6

1. Salvo diverse disposizioni di legge, tutti i Comuni partecipanti o parte di essi possono conferire all'Unione, con specifica convenzione approvata dai rispettivi Consigli Comunali e dal Consiglio dell'Unione, l'esercizio di ogni altra funzione amministrativa, servizio e attività di competenza comunale in aggiunta di quelle indicate nell'articolo 6.

2. La convenzione ha i contenuti di cui all'articolo 20 della legge regionale 68/2011, indica la data di decorrenza dell'esercizio associato ed individua le competenze oggetto di conferimento in base al principio della ricomposizione unitaria delle funzioni e dei servizi tra loro omogenei, in modo tale da evitare di lasciare in capo al Comune competenze gestionali residuali.

3. Per dare esecuzione alla convenzione, si applica il comma 5 dell'articolo 6 in quanto compatibile. Il progetto gestionale può essere sostituito da altri atti definiti ed approvati dalla Giunta esecutiva.

Art. 8

Servizi di Prossimità

1. L'Unione promuove iniziative volte a garantire il mantenimento e la diffusione dei servizi di prossimità di cui all'articolo 92 della legge regionale n. 68 del 2011 con priorità per i territori dei comuni caratterizzati da maggior disagio. Per lo svolgimento di tali compiti sono predisposti strumenti di rilevazione delle situazioni emergenti di disagio delle comunità locali per carenza, rarefazione o inadeguato funzionamento dei servizi di prossimità al fine di alleviare il disagio delle persone anziane e disabili nell'accesso ai servizi. Inoltre sono promosse e incentivate iniziative innovative e volte alla multifunzionalità, comprese l'eventuale costituzione di centri multifunzionali, ai sensi di commi 3 e 4 dell'articolo 92 della legge regionale n. 68 del 2011.

2. La giunta dell'Unione approva il programma delle iniziative, da realizzare da parte dell'Unione o dei singoli Comuni, e relaziona al consiglio sullo stato di attuazione.

3. I compiti di cui al presente articolo sono svolti dall'Unione a decorrere dall'entrata in vigore della modifica statutaria.

Art. 9

Esercizio di funzioni e servizi in associazione con altri enti locali

1. L'Unione può esercitare funzioni e servizi anche in associazione con Comuni non partecipanti all'Unione e/o con la Provincia, previa stipula di una convenzione ai sensi dell'articolo 30 del decreto legislativo 267 del 2000,

come integrato dall'articolo 20 della legge regionale n. 68/2011. La convenzione è sottoscritta dal Presidente previa approvazione del Consiglio dell'Unione ed indica le risorse necessarie al funzionamento della gestione associata.

2. Nel caso di associazione con Comuni non appartenenti all'Unione, quest'ultima deve essere individuata come ente capofila; all'organo esecutivo dell'Unione è invitato a partecipare a titolo consultivo anche il Sindaco del Comune affidante, o un suo delegato, per le sole decisioni che riguardano la gestione associata convenzionata. L'organo esecutivo, ove del caso, dà conto del parere espresso dal rappresentate del Comune non facente parte dell'Unione.

3. La convenzione deve indicare, in particolare:

a) Il contenuto della funzione o del servizio trasferito e le finalità che gli enti si prefiggono;

b) Il conferimento di deleghe all'Unione e/o la costituzione di un ufficio comune, le eventuali riserve di competenza residuale in capo agli organi comunali;

c) Le modalità di utilizzazione delle risorse destinate dal Comune alla gestione, mediante trasferimento al bilancio dell'Unione o assegnazione da parte della Giunta comunale al responsabile gestionale con accertamento/impegno diretto sul bilancio comunale;

d) Le risorse necessarie a coprire le spese di funzionamento e le modalità di regolazione dei rapporti finanziari tra gli enti;

e) I trasferimenti di personale e di beni strumentali;

f) La durata, le modalità di recesso anticipato e gli obblighi che permangono in ordine al personale ed ai beni eventualmente trasferiti ed ai rapporti instaurati nel corso della gestione associata;

g) La competenza rispetto ai procedimenti pendenti alla data di avvio della gestione convenzionata e i rapporti in corso nei quali deve subentrare l'Unione;

h) La definizione ed il funzionamento dell'organo di indirizzo per la gestione associata nei casi diversi da quelli di cui al precedente comma 2;

i) Il rinvio alle norme interne dell'Unione quale quadro sistematico di riferimento per l'interpretazione delle clausole del rapporto convenzionale e della relativa gestione.

4. Restano ferme le altre forme di esercizio congiunto o coordinato di funzioni, servizi, attività o compiti, nonché le diverse forme di collaborazione tra enti locali di cui al comma 4 dell'articolo 18 della legge regionale n. 68/2011 o, comunque, previste dalla legislazione statale.

Art. 10

Disposizioni generali e finanziarie

1. Per lo svolgimento delle funzioni e dei servizi

affidati dai Comuni all'Unione in attuazione dei precedenti articoli 6 e 7, nonché nei casi di cui al comma 2 dell'articolo 9, i progetti gestionali e le convenzioni sono approvati nel rispetto delle norme del presente articolo e la disciplina regolamentare è adottata dall'Unione medesima.

2. Dalla data stabilita per l'esercizio effettivo delle funzioni e dei servizi comunali da parte dell'Unione, i Comuni non adottano atti in difformità. Salva diversa previsione degli atti di cui agli articoli 6 e seguenti, i procedimenti relativi a istanze presentate prima del termine da cui decorre l'esercizio da parte dell'Unione sono conclusi dal Comune; il Sindaco può, previo accordo con gli altri Sindaci, incaricare il responsabile dell'Unione per l'adozione dei relativi atti gestionali.

3. L'esercizio associato delle funzioni, competenze e servizi propri dei Comuni si attua attraverso le strutture organizzative, le risorse finanziarie ed umane dell'Unione e dei Comuni associati, sotto il coordinamento direzionale ed operativo dell'Unione.

4. L'affidamento di funzioni all'Unione comporta, di norma, il trasferimento del personale comunale impiegato nell'espletamento delle funzioni stesse o, comunque, la messa a disposizione, mediante comando o distacco, dello stesso. Nelle fasi di avvio della gestione associata di funzioni o servizi o ai fini di una riorganizzazione operativa delle modalità di esercizio o quando la natura del servizio o dell'attività lo rende opportuno, il responsabile della struttura organizzativa associata, previo accordo con il responsabile comunale competente, può avvalersi di personale comunale che rende la propria prestazione per parte del tempo di lavoro a favore dell'Unione; in questo caso la spesa del personale comunale è portata in detrazione dalla quota di compartecipazione del Comune interessato.

5. Le spese relative alle funzioni e ai servizi comunali affidati all'Unione sono ripartite tra i Comuni affidatari, nel rispetto dei seguenti criteri: una percentuale in parti uguali e la parte rimanente in rapporto alla popolazione ed alla superficie territoriale. L'organo esecutivo dell'Unione definisce il peso delle suddette partizioni e, ove opportuno, l'eventuale partecipazione finanziaria dell'Unione. Nell'individuazione delle spese l'organo esecutivo tiene conto di quelle direttamente correlate con l'esercizio delle funzioni o con l'espletamento dei servizi e di quelle relative a parte delle spese generali di funzionamento dell'Unione. Queste ultime sono, di norma, attribuite ad ogni funzione o servizio proporzionalmente all'incidenza che le relative spese dirette, con particolare riguardo alla spesa di personale, hanno nell'economia generale dell'Unione.

6. Anche nel caso in cui non tutti i Comuni partecipino alle medesime funzioni associate, le spese generali di funzionamento dell'Unione, non coperte da entrate ritraibili dalle funzioni comunque esercitate o dai servizi espletati o da risorse proprie dell'Unione, vengono integralmente ripartite tra tutti i Comuni nel modo seguente: Comune di Massa Marittima 50%, Comune di Montieri 25%, Comune di Monterotondo Marittimo 25%.

7. L'Unione comunica ai Consigli Comunali le proprie attività, in particolare quelle che riguardano le funzioni associate, almeno una volta all'anno con la relazione al rendiconto di cui all'articolo 231 del decreto legislativo n. 267 del 2000.

8. I regolamenti dell'Unione dettano norme procedurali per l'effettiva partecipazione dei Consigli Comunali alle decisioni del Consiglio dell'Unione.

9. Qualora la legge, lo statuto o l'atto associativo dispongano che un atto di competenza di un organo di governo comunale debba essere adottato, nel caso di esercizio da parte dell'Unione di funzioni comunali, da un organo di governo dell'Unione, il regolamento che disciplina l'esercizio della funzione detta norme procedurali idonee ad acquisire, entro un termine determinato, il parere dell'organo comunale ordinariamente competente prima che siano assunte decisioni definitive da parte dell'organo dell'Unione.

Art. 11

Subentro dell'Unione per l'esercizio di funzioni conferite o assegnate

1. Dalla data di estinzione della Comunità Montana Colline Metallifere, l'Unione esercita le funzioni regionali già conferite alla Comunità Montana o da questa esercitate, ai sensi dell'articolo 15, comma 8, della legge regionale n. 37 del 2008. Svolge altresì le funzioni già assegnate alla Comunità Montana dai Comuni, dalla Provincia e da altri Enti pubblici, subentrando nei relativi atti convenzionali.

2. La modifica della disciplina regionale non comporta necessariamente la modifica del presente statuto.

Art. 12

Funzioni affidate da altri soggetti pubblici

1. L'Unione può assumere l'esercizio di funzioni di enti pubblici diversi dagli enti locali alle condizioni stabilite dall'articolo 51 della legge regionale n. 68/2011, con le modalità definite dal presente statuto.

CAPO II ORGANI DI GOVERNO

Art. 13

Organi di governo dell'Unione

1. Sono organi di governo dell'Unione:

- a) il Consiglio;
- b) il Presidente;
- c) la Giunta esecutiva.

2. Gli organi di governo sono formati esclusivamente da consiglieri comunali e dai sindaci dei comuni associati secondo le disposizioni dei successivi articoli, salvo i casi di cui alla legge regionale n. 68/2011.

3. Nel Consiglio dell'Unione deve essere garantita la rappresentanza di genere.

4. Ai componenti degli organi spettano i permessi, le aspettative, gli indennizzi e i rimborsi delle spese sostenute per l'esercizio del loro mandato presso l'Unione stabiliti, nel rispetto delle disposizioni di legge, dagli atti dei competenti organi dell'Unione stessa.

Art. 14

Consiglio

1. Il Consiglio dell'Unione è composto da nove membri. Ogni Comune costituente è rappresentato dal Sindaco e da due consiglieri comunali, uno di maggioranza e di minoranza, eletti dai rispettivi Consigli comunali.

2. Il Consiglio comunale elegge i propri rappresentanti a scrutinio segreto mediante voto disgiunto, cui partecipano separatamente i componenti della maggioranza, compreso il Sindaco, e quelli di minoranza.

3. L'appartenenza alla maggioranza e alla minoranza consiliare è stabilita dalla legge regionale n. 68/2011.

4. L'elezione dei nuovi rappresentanti da parte dei singoli Consigli comunali deve avvenire entro 20 giorni dalla data nella quale si sono tenute le elezioni amministrative che comportano il rinnovo ordinario del Consiglio Comunale, ovvero dal rinnovo del Consiglio Comunale avvenuto, per qualsiasi ragione, in un momento diverso.

5. Decorso il termine di cui al comma 4, se un Comune non ha provveduto all'elezione dei propri rappresentanti e fino all'elezione medesima, sono componenti a tutti gli effetti del Consiglio dell'Unione in rappresentanza di quel Comune: il Sindaco e il consigliere comunale eletto con la maggiore cifra individuale tra quelli della lista collegata al Sindaco, per la maggioranza, e il candidato a Sindaco, risultato eletto consigliere di minoranza, che ha ottenuto il maggior numero di voti di lista. In caso di parità è componente del Consiglio dell'Unione il consigliere più giovane di età.

6. E' compito del Segretario comunale comunicare all'Unione i nominativi dei rappresentanti eletti dal Consiglio comunale o gli eventuali nominativi di coloro che risultano componenti ai sensi del comma 5, in questo caso trasmettendo anche il verbale delle operazioni elettorali. La comunicazione attesta che i rappresentanti non si trovano in una delle condizioni di cui all'articolo 58 del decreto legislativo n. 267 del 2000, ovvero non sono decaduti, rimossi o sospesi dalla carica ricoperta nel Comune ai sensi dell'articolo 59 del decreto legislativo medesimo. Nel caso che la comunicazione del Segretario comunale manchi o sia tardiva, il rappresentante comunale può comunque esercitare le prerogative riconosciute al Consigliere dell'Unione, ivi compresa la partecipazione al Consiglio, dal momento dell'entrata in carica, disciplinata dall'articolo 19.

7. Il Consiglio comunale può sostituire, in ogni tempo, i propri rappresentanti elettivi individuati ai sensi del comma 5, provvedendo all'elezione, nel numero previsto dal comma 1, dei sostituti.

8. In caso di scioglimento di un Consiglio comunale, è rappresentante del Comune il Commissario governativo e il numero dei componenti del Consiglio dell'Unione è ridotto di conseguenza fino all'insediamento dei nuovi rappresentanti comunali.

Art. 15

Disposizioni sulla rappresentanza di genere

1. Le disposizioni del presente articolo sono volte a garantire la rappresentanza di entrambi i generi nel consiglio dell'unione, ai sensi dell'articolo 28, comma 1, della legge regionale n. 68/2011, e prevalgono sulle altre disposizioni statutarie che disciplinano l'elezione dei rappresentanti del comune nel consiglio dell'unione.

2. Ai fini del presente articolo, qualora nella compagine consiliare siano presenti entrambe i generi, ogni consiglio comunale procede in modo che i rappresentanti del Comune nel consiglio dell'Unione non appartengano tutti al medesimo genere e, pertanto, all'esito delle votazioni disgiunte per l'elezione dei consiglieri di maggioranza e di minoranza, in caso risultino eletti rappresentanti dello stesso genere al quale appartiene il sindaco, le votazioni stesse si considerano non valide e si procede a seconde votazioni disgiunte.

3. Se l'esito delle seconde votazioni non garantisce la rappresentanza di genere, anche tali votazioni non sono valide e le componenti consiliari procedono ad una terza votazione nella quale il candidato della maggioranza consiliare deve essere di genere diverso da quello del Sindaco. Queste votazioni sono valide anche se non risulta eletto alcun rappresentante di genere diverso.

Art. 16

Convalida dei rappresentanti comunali

1. A seguito dell'elezione di uno o più rappresentanti comunali nel Consiglio dell'Unione, il rispettivo Segretario comunale provvede senza indugio a darne notizia al Presidente dell'Unione, trasmettendo il verbale della relativa deliberazione, affinché questi possa invitare i nuovi rappresentanti a partecipare alla prima seduta utile del Consiglio stesso.

2. Ogni volta che uno o più rappresentanti comunali, eletti o di diritto, partecipano per la prima volta al Consiglio dell'Unione, questo procede all'inizio della seduta alla convalida dell'entrata in carica degli stessi.

3. La convalida consiste nella verifica di eventuali incompatibilità a ricoprire la carica, effettuata con una discussione alla quale può partecipare anche il soggetto interessato; nella medesima seduta il Consiglio si esprime convalidando l'elezione o contestando l'incompatibilità all'interessato. In quest'ultimo caso si applica il procedimento di cui all'articolo 69 del TUEL n. 267/2000.

Art. 17

Competenze del Consiglio

1. Il Consiglio esercita l'attività d'indirizzo e controllo politico amministrativo dell'Unione. La competenza del Consiglio è limitata all'approvazione degli atti fondamentali che l'articolo 42, comma 2, del decreto legislativo n. 267 del 2000 prevede per i consigli comunali, salvo quanto diversamente stabilito dal presente statuto. Indirizza e controlla l'esercizio delle funzioni da parte degli altri organi dell'Unione mediante direttive, atti d'indirizzo e regolamenti.

2. Il Consiglio adotta il regolamento di funzionamento approvato a maggioranza assoluta dei suoi componenti. Il regolamento disciplina, nel rispetto della legge e nel quadro dei principi stabiliti dallo statuto, le modalità per la convocazione e per la presentazione, la discussione e l'approvazione delle proposte e il numero dei componenti necessario per la validità delle sedute, prevedendo che in ogni caso debba esservi la presenza di un numero adeguato di componenti in rapporto a quelli effettivamente in carica. Individua i diritti e i doveri dei Consiglieri e le modalità di esercizio delle loro prerogative. Disciplina, altresì, altri aspetti del funzionamento del Consiglio indicati dallo statuto o ritenuti utili alla funzionalità dell'organo.

3. Nell'espletamento delle proprie competenze, di cui alle lettere b), f) ed l) del comma 2 dell'articolo 42 del TUEL n. 267/2000, relative alle funzioni comunali

affidate all'Unione, salvo che la legge o il presente statuto dispongano diversamente, il Consiglio assicura il rispetto degli indirizzi impartiti dai Consigli Comunali, ciascuno per quanto di rispettiva competenza, in modo che resti ferma l'autonomia comunale di scelta e di autodeterminazione delle politiche tributarie e tariffarie, degli interventi e delle opere da realizzare sul proprio territorio e della relativa pianificazione urbanistica. Resta salva la competenza del Consiglio per tutto il territorio di competenza in ordine alla armonizzazione temporale dei programmi e degli interventi in relazione alle risorse effettivamente disponibili ed alla approvazione dei regolamenti per lo svolgimento delle funzioni affidate all'Unione.

4. Il Consiglio non può delegare le proprie funzioni ad altri organi dell'Unione.

Art. 18

Sedute e deliberazioni del Consiglio

1. Le sedute del Consiglio sono pubbliche, salvo i casi in cui la legge o il regolamento stabiliscano diversamente.

2. Salva diversa disposizione di legge o statutaria, le votazioni sono palesi; le sole votazioni concernenti giudizi valutativi sulle persone devono essere adottate a scrutinio segreto. I quorum per la valida adozione delle deliberazioni sono stabiliti dal regolamento nel rispetto di quelli speciali previsti dalla legge e dallo statuto, fermo restando che, ove la decisione inerisca una funzione al cui esercizio associato non partecipano tutti i Comuni costituenti o gli interventi aggiuntivi per la montagna o i casi di cui al comma 9 dell'articolo 10, la deliberazione deve riportare anche il voto favorevole dei sindaci dei Comuni interessati che partecipano alla votazione.

3. Gli astenuti obbligati, perché interessati, debbono assentarsi mentre quelli volontari si computano nel numero necessario a rendere legale l'adunanza, ma non nel numero dei votanti.

4. Le deliberazioni che prevedono interventi aggiuntivi per i territori montani, di cui all'articolo 46 della legge regionale n. 68/2011, sono deliberati con il voto favorevole della maggioranza dei componenti in carica. L'assunzione di funzioni di enti pubblici diversi dagli enti locali, di cui all'articolo 51 della medesima legge regionale, è deliberata con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei componenti in carica a condizione che tra i voti favorevoli sia compreso quello del sindaco del Comune di Massa Marittima, se presente alla votazione, o quelli della maggioranza dei rappresentanti di quel Comune.

5. Alle sedute del Consiglio partecipa il Segretario con il compito di riprodurre fedelmente nel verbale lo svolgimento delle operazioni relative alla adunanza e di raccogliere in tale verbale la volontà espressa dal Consiglio.

6. Le deliberazioni del Consiglio sono sottoscritte dal Segretario e dal Presidente o da chi, a norma di legge o di statuto, ha presieduto la seduta. Il verbale è approvato dal Consiglio in una delle sedute successive a quella cui si riferisce.

7. Tranne il caso di sedute o votazioni segrete, la partecipazione al Consiglio può avvenire anche attraverso apparati di videoconferenza o di altre tecnologie che consentano l'identificazione del consigliere, la possibilità della espressione e della manifestazione della volontà e delle conseguenti verifiche. Il regolamento disciplina anche la convocazione, costituzione e partecipazione a distanza, in modalità virtuale e telematica degli organi di governo dell'Unione.

Art. 19

Durata in carica dei Consiglieri e cause di ineleggibilità o di incompatibilità

1. I membri del Consiglio dell'Unione entrano in carica non appena eletti dal Consiglio Comunale o, se componenti di diritto, dalla proclamazione degli eletti, nel caso siano Sindaci, o dallo spirare del termine di cui all'articolo 14, comma 4.

2. I Consiglieri durano in carica fino alla proclamazione degli eletti che segue il rinnovo del Consiglio comunale del quale erano rappresentanti, salvi restando casi di nullità dell'elezione, di decadenza o cessazione anticipata dalla carica, previsti dalla legge o dallo Statuto, o il caso di sostituzione del rappresentante da parte del Consiglio comunale di appartenenza.

3. I rappresentanti di un Consiglio comunale disciolto decadono dalla data di adozione del decreto di scioglimento. Il Commissario sostituisce ad ogni effetto i rappresentanti comunali ed il Sindaco negli organi dell'Unione.

4. Nel caso di scioglimento del Consiglio dell'Unione ai sensi dell'art. 141 del Decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, i Comuni debbono esprimere i propri rappresentanti per la formazione del nuovo Consiglio entro il termine perentorio di 90 giorni dalla data di pubblicazione del decreto di scioglimento.

5. I relativi atti, esecutivi ai sensi di legge, sono inviati dai Comuni al Commissario nominato con il decreto di scioglimento che provvede all'insediamento del nuovo

Consiglio una volta che gli siano pervenuti i nominativi dei rappresentanti comunali. Decorso il termine di cui al precedente comma 4, si applica il comma 5 del precedente articolo 14. Restano salve disposizioni di legge o del decreto di nomina del Commissario che prevedono tempi diversi per l'attività commissariale o per la ricostituzione del Consiglio.

6. Ai Consiglieri dell'Unione si applicano le cause di cessazione dalla carica, di ineleggibilità ed incompatibilità previste dalle leggi vigenti per i Consiglieri Comunali e quelle specifiche previste dagli articoli 31 e 36 della legge regionale n. 68/2011 come integrati dalla legge regionale n. 47/2013.

Art. 20

Sostituzione dei Consiglieri

1. La sostituzione dei singoli membri del Consiglio può verificarsi nei seguenti casi:

- a) dimissioni;
- b) decadenza per mancato intervento alle sedute del Consiglio;
- c) revoca;
- d) nullità dell'elezione, perdita della qualità di Consigliere Comunale o dell'Unione, altre cause di incompatibilità o decadenza previste dalla legge;
- e) morte o altre cause previste dalla legge.

2. Le dimissioni dalla carica di consigliere dell'Unione, indirizzate al Consiglio della stessa, devono essere presentate personalmente ed assunte immediatamente al protocollo dell'ente nell'ordine temporale di presentazione. Le dimissioni non presentate personalmente devono essere autenticate ed inoltrate al protocollo per il tramite di persona delegata con atto autenticato in data non anteriore a cinque giorni. Esse sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e sono immediatamente efficaci. Il Presidente dell'Unione, entro tre giorni, comunica le dimissioni del consigliere al Consiglio comunale di appartenenza.

3. Costituisce causa di decadenza dal mandato di consigliere dell'Unione la mancata partecipazione, senza giustificato motivo, a tre sedute consecutive dei lavori del Consiglio. Il consigliere è tenuto a comunicare al Presidente i motivi dell'assenza prima della seduta del Consiglio, altrimenti è considerato assente ingiustificato. Il regolamento può dettare una disciplina di dettaglio dell'istituto.

4. Salvi restando i casi di decadenza di diritto, sospensione dalla carica e nullità dell'elezione, di cui all'art. 59 del TUEL n. 267/2000, il procedimento di decadenza ha inizio con la contestazione delle assenze da parte del Presidente e con l'invito a far valere eventuali cause

giustificative entro il termine perentorio di dieci giorni. Nella prima seduta successiva, alla quale può partecipare anche l'interessato, il Consiglio valuta le giustificazioni adottate e decide se pronunciare o meno la decadenza del consigliere. La decadenza ha effetto immediato dal momento di approvazione della decisione da parte del Consiglio.

5. Nei casi di decadenza o dimissioni di consiglieri dell'Unione, i Consigli comunali ai quali essi appartengono provvedono, entro 30 giorni dalla data in cui è pronunciata la decadenza o sono presentate le dimissioni, ad eleggere il nuovo consigliere dell'Unione. Decorso il termine, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 14, comma 5, del presente statuto.

6. La decadenza e le dimissioni da consigliere comunale, nelle ipotesi disciplinate dalla legge e dal regolamento del Consiglio comunale d'appartenenza, determinano la decadenza dalla carica di consigliere dell'Unione. Il consigliere deve astenersi dalla partecipazione alle sedute degli organi dell'Unione; non è comunque computato al fine della verifica del numero legale né per la determinazione di qualsivoglia quorum o maggioranza qualificata.

7. La perdita della qualità di Consigliere Comunale o dell'Unione ed il caso di morte sono rilevati dal Presidente, che invita il Consiglio Comunale a provvedere per la relativa nuova nomina entro 30 giorni dal verificarsi dell'evento. Decorso il termine, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 14, comma 5, del presente statuto.

8. I provvedimenti comunali di sostituzione dei rappresentanti, di cui al comma 7 dell'articolo 14, devono essere accompagnati dal relativo provvedimento di elezione del membro del Consiglio.

9. Il presente articolo si applica in quanto compatibile con gli articoli 30 e 31 della legge regionale n. 68/2011.

10. Per la sostituzione del sindaco si applicano gli articoli 26, comma 4, 36 e 37 della legge regionale n. 68/2011, come sostituiti o integrati dagli articoli 29, 32 e 33 della legge regionale n. 47/2013.

CAPO III

ORGANO ESECUTIVO

Art. 21

Definizione e composizione

1. L'organo esecutivo di governo dell'Unione è la Giunta esecutiva, composta dai tre Sindaci dei Comuni

che costituiscono l'Unione, salvo i casi di sostituzione previsti dalla legge regionale.

2. Nella prima seduta alla quale partecipa il Sindaco a seguito della proclamazione della sua elezione, la Giunta procede alla verifica della eventuale incompatibilità dei propri componenti. Qualora l'amministratore interessato non provveda autonomamente al superamento delle eventuali cause rilevate, la Giunta rimette gli atti al Consiglio per quanto di sua competenza. La Giunta procede allo stesso modo ogni qualvolta accerti, a seguito della deliberazione del Consiglio, cause di incompatibilità sopravvenute o di impedimento di un Sindaco.

3. Nel verbale della seduta della Giunta è dato atto dei motivi per i quali in luogo del Sindaco partecipa il sostituto.

Art. 22
Funzionamento

1. La Giunta è convocata e presieduta dal Presidente dell'Unione, o da chi legittimamente lo sostituisce, ogni qualvolta ne ravvisi la necessità o su richiesta di uno dei componenti.

2. La convocazione avviene tramite invio, per posta elettronica o fax o altro mezzo idoneo a verificare la ricezione, di un avviso che indica il giorno, l'ora e il luogo della seduta. La riunione avviene normalmente presso la sede istituzionale dell'Unione o presso le sedi comunali, anche per collegamento telematico in videoconferenza.

3. La Giunta opera, perseguendo la ricerca del massimo consenso di tutti i componenti, con deliberazioni collegiali che sono pubblicate all'Albo pretorio dell'Unione per 15 giorni consecutivi. Le sedute, di norma, sono riservate, salvo diversa decisione della Giunta stessa, e sono valide quando vi partecipano tutti i componenti.

4. La Giunta delibera validamente con la presenza di tutti i Sindaci e con il voto favorevole della maggioranza dei componenti, salvo i casi di deliberazioni relative a proposte in materia statutaria, per le quali si osservano le procedure ed i quorum di cui all'articolo 50, e quelli relativi agli interventi per la montagna che debbono essere approvati all'unanimità.

5. Le votazioni sono sempre a scrutinio palese, salvo diversa disposizione di legge o di regolamento. Le deliberazioni della Giunta divengono esecutive il decimo giorno dopo l'inizio della pubblicazione all'albo pretorio. La Giunta può dichiarare le proprie deliberazioni immediatamente eseguibili con il voto della maggioranza dei propri componenti, nei casi di cui all'articolo 134, comma 4, del TUEL n. 267 del 2000.

6. Salvo che al momento della votazione, alle sedute della Giunta partecipano, se richiesti, i dirigenti e i funzionari dell'Unione e dei Comuni e altri soggetti la cui presenza è considerata utile ai fini delle determinazioni da assumere, ivi compresi Consiglieri eventualmente delegati alla cura di determinati affari.

7. Il Segretario dell'Unione partecipa alle riunioni della Giunta come consulente tecnico amministrativo, redige i verbali delle deliberazioni e provvede, avvalendosi degli uffici dell'Unione, agli adempimenti amministrativi conseguenti alle decisioni assunte.

8. La Giunta, avvalendosi degli uffici dell'Unione, può disciplinare il proprio funzionamento con regolamento, approvato con i quorum previsti per le modifiche statutarie, in particolare, per i casi di cui all'articolo 23.

9. Alle proposte di deliberazione della Giunta si applica l'articolo 49 del TUEL.

Art. 23
Funzionamento: casi particolari

1. Nel caso che all'Unione siano affidate funzioni e servizi comunali da parte di Comuni non partecipanti all'Unione stessa, alla Giunta sono chiamati ad intervenire, senza diritto di voto, anche i Sindaci di tali Comuni convenzionati per la trattazione dei soli argomenti riguardanti la specifica funzione associata.

2. Nel caso di cui al comma 1, la Giunta delibera tenendo conto del parere del rappresentante del Comune convenzionato, il quale si può esprimere anche sulla elaborazione delle scelte strategiche e programmatiche riguardanti la gestione convenzionata della funzione comunale in rapporto alle altre funzioni dell'Unione e del proprio Comune.

Art. 24
Competenze

1. La Giunta elegge il Presidente e collabora con lui nel governo dell'Unione e nell'attuazione degli indirizzi generali del Consiglio, al quale riferisce annualmente circa la propria attività; svolge attività propositive e di impulso nei confronti del Consiglio stesso ed è autorizzata ad apportare, quando l'urgenza lo richiede, variazioni al bilancio di previsione, salva ratifica entro sessanta giorni da parte del Consiglio stesso.

2. Spetta alla Giunta l'adozione di tutti gli atti di governo dell'Unione che la legge e lo statuto non assegnano al Consiglio o al Presidente.

3. La Giunta, in particolare:

a) Propone ai Consigli comunali le modifiche statutarie, in attuazione dell'articolo 50;

b) Definisce ed approva il regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi dell'Unione, nel rispetto dei principi stabiliti dallo statuto e dei criteri generali deliberati dal Consiglio, contenente anche la regolamentazione organizzativa delle funzioni comunali associate;

c) Adotta il Piano esecutivo di gestione ed individua gli obiettivi per la rilevazione e misurazione delle prestazioni dell'Unione in rapporto al territorio di riferimento e alle funzioni esercitate; effettua la valutazione delle prestazioni con l'ausilio dell'organismo tecnico di valutazione;

d) Adotta il piano triennale del fabbisogno di risorse umane per l'esercizio delle funzioni da esercitare in stretta correlazione con le disponibilità di bilancio;

e) Autorizza il Presidente a resistere e a promuovere le liti e le azioni di tutela degli interessi dell'Unione e per la conservazione degli atti dei propri organi; nel caso di controversie tra i Comuni e tra questi e l'Unione svolge funzioni di mediazione per risolverle bonariamente, anche fornendo la corretta interpretazione di atti ed accordi riguardanti le gestioni associate;

f) Ha funzioni di indirizzo, vigilanza e di coordinamento sull'organizzazione e lo svolgimento della gestione delle funzioni conferite dai Comuni o con essi associate, in particolare per i rapporti tra organi e strutture dell'Unione e dei Comuni e per il coordinamento delle rispettive previsioni di bilancio; a tal fine delibera i programmi gestionali e finanziari delle attività da svolgere nelle gestioni associate, indicando le risorse necessarie destinate alla gestione;

g) Compie gli atti di programmazione locale per i quali leggi regionali o atti di programmazione prevedono la competenza della Conferenza dei Sindaci o, comunque, dell'organo che li rappresenta;

h) provvede con proprio atto alla nomina e designazione di rappresentanti in Enti e Istituzioni, qualora il Consiglio non abbia deliberato la nomina e le designazioni entro tre giorni precedenti la scadenza dei termini prescritti dalle normative vigenti.

4. Ai fini di cui alla lettera f) del comma precedente, la Giunta assicura una governance integrata con le Giunte municipali dei Comuni costituenti, individuando gruppi di coordinamento e/o di approfondimento costituiti da Amministratori comunali coordinati, di norma, da un Sindaco o da un Consigliere dell'Unione delegato dal Presidente. Provvede ad istituire e regolare il comitato di cui al comma 8 dell'articolo 30 per il coordinamento tecnico tra gli enti associati.

CAPO IV

IL PRESIDENTE DELL'UNIONE

Art. 25

Modalità di elezione e durata in carica

1. Il Presidente dell'Unione è eletto dalla Giunta al proprio interno con la presenza e il voto favorevole della maggioranza dei componenti.

2. Il Presidente dura in carica venti mesi dalla data dell'elezione. La Giunta provvede all'elezione del nuovo Presidente riservandola ai Sindaci dei Comuni che ancora non hanno espresso il Presidente. Si applica il comma 4 dell'articolo 34 della legge regionale n. 68/2011.

3. La Giunta può procedere all'elezione del Presidente non oltre trenta giorni prima della scadenza del mandato, in modo tale che il nuovo eletto possa entrare in carica il giorno successivo a quello nel quale sono cessate le funzioni del predecessore.

Art. 26

Ruolo, attribuzioni e competenze

1. Il Presidente ha funzioni di governo, di impulso e di garanzia istituzionale. E' l'organo responsabile dell'amministrazione, rappresenta l'ente anche in giudizio, nominando il legale di fiducia, convoca e presiede il Consiglio, la Conferenza dei Capigruppo e l'organo esecutivo, definendone l'ordine del giorno, sovrintende al funzionamento dei servizi e degli uffici e all'esecuzione degli atti, esercita le altre funzioni attribuite dalla legge e dal presente statuto. Quale organo rappresentativo di garanzia, assolve alle funzioni attribuite mantenendo un comportamento imparziale e di tutela degli interessi generali dell'Unione, dell'insieme dei Comuni e della comunità amministrata.

2. Il Presidente esprime la propria volontà a mezzo di decreti presidenziali, immediatamente efficaci, che sono portati alla conoscenza generale mediante pubblicazione all'Albo pretorio per quindici giorni consecutivi.

3. Il Presidente può delegare, dandone comunicazione al Consiglio nella prima seduta utile, la cura di determinate materie ai componenti dell'organo esecutivo, di cui al precedente articolo 21, e affidare l'approfondimento di particolari ambiti o questioni a componenti del Consiglio. Il Sindaco assessore e il Consigliere incaricato operano per conto del Presidente e si coordinano con lui per le iniziative da intraprendere in relazione agli affari affidati.

4. Il Presidente svolge le funzioni ad esso conferite dalla legge, dai regolamenti e dal presente Statuto, in particolare:

a) promuove ed assume iniziative per concludere accordi di programma e intese con tutti i soggetti pub-

blici previsti dalla legge, provvedendo alla relativa sottoscrizione;

b) Se espressamente delegato dal Sindaco, per le funzioni comunali affidate all'Unione, provvede ad esercitare le funzioni di cui all'articolo 50 del TUEL n. 267/2000 e quelle che leggi speciali attribuiscono al sindaco;

c) cura le questioni che riguardano lo "status" e le prerogative dei Consiglieri in ordine all'esercizio del loro mandato;

d) nomina e revoca, previo parere dell'organo esecutivo, i responsabili apicali dei settori dell'Ente, nel rispetto delle modalità e dei limiti stabiliti dal regolamento di organizzazione;

e) può impartire autonome direttive organizzative riferite alle funzioni e alle attività comunque attribuite all'Unione da soggetti diversi dai Comuni;

f) conferisce incarichi di collaborazione esterna ad alto contenuto di professionalità, direttamente correlati all'attuazione dell'indirizzo politico-amministrativo, su deliberazione dell'organo esecutivo e nel rispetto del regolamento di organizzazione dell'ente;

g) firma i verbali delle sedute e gli originali delle deliberazioni degli organi collegiali dell'ente e sovrintende all'esecuzione degli atti al fine di assicurarne la conformità agli indirizzi dettati dal Consiglio e dall'organo esecutivo;

h) ha la rappresentanza legale dell'Ente, salvo che per gli atti attribuiti dalla legge, dallo Statuto o dai regolamenti al segretario e ai funzionari apicali; resta ferma la legale rappresentanza del Presidente in ogni grado di giudizio processuale, salvo che per il processo tributario o in materia di lavoro dipendente.

5. Per specifici affari, il Presidente può delegare espressamente con atto formale la rappresentanza dell'Ente ad altro amministratore o ad un organo tecnico dell'ente.

Art. 27

Il Vicepresidente

1. Il Presidente nomina uno degli altri Sindaci per assolvere alle funzioni vicarie. Il commissario governativo che sostituisce il Sindaco nell'organo esecutivo non può essere nominato Vicepresidente.

2. Il Vicepresidente svolge le funzioni vicarie del Presidente e lo sostituisce, in via generale, in caso di assenza, impedimento o sospensione temporanea dalla carica.

CAPO V

ORDINAMENTO AMMINISTRATIVO

Art. 28

Principi generali

1. Gli uffici e i servizi dell'Unione sono organizzati secondo i principi di buon andamento, imparzialità, economicità, funzionalità, efficienza ed efficacia.

2. L'organizzazione delle strutture è impostata secondo uno schema flessibile in rapporto ai programmi dell'Amministrazione e al progressivo trasferimento di funzioni e servizi comunali o di funzioni e compiti conferiti o assegnati dalla Regione o dalla Provincia. L'organizzazione è ispirata a principi di partecipazione, responsabilità, valorizzazione dell'apporto individuale e qualificazione professionale del personale.

3. Sulla base delle direttive dell'organo esecutivo, l'organizzazione è articolata, per quanto possibile e utilizzando anche personale comunale, con uffici, recapiti e/o sportelli collocati anche presso i Comuni diversi da quello sede dell'Unione, per non allontanare i servizi dai cittadini e dalle imprese.

4. L'Unione garantisce al personale e alle organizzazioni sindacali, che lo rappresentano, la costante informazione sugli atti e sui provvedimenti attinenti ai dipendenti, nonché il pieno rispetto delle norme di legge e contrattuali in materia di diritti sindacali. Il funzionamento e l'attività amministrativa si uniformano al principio della separazione fra poteri di indirizzo e controllo politico-amministrativo, che spettano agli organi di governo, e poteri di gestione amministrativa, finanziaria e tecnica, che spettano ai responsabili degli uffici.

5. L'Unione promuove l'ottimizzazione della qualità dei servizi erogati ai cittadini anche mediante l'uso di strumenti informatici che assicurino la connessione e l'effettiva integrazione tra gli uffici dei Comuni e quelli dell'Unione e un più facile accesso ai cittadini stessi.

Art. 29

Regolamento di organizzazione

1. L'Unione disciplina l'organizzazione degli uffici e dei servizi mediante un regolamento approvato dall'organo esecutivo, nel rispetto dei criteri generali stabiliti dal Consiglio e dei principi statutari.

2. Il regolamento definisce l'assetto della struttura organizzativa dell'Unione e disciplina l'esercizio delle funzioni di direzione determinandone finalità e responsabilità. In particolare regola, ove possibile in modo uniforme o unitario con i Comuni membri, secondo principi fissati dal decreto legislativo n. 165 del 2001:

a) l'organizzazione e l'ordinamento degli uffici e dei servizi;

b) le modalità di assunzione del personale, i requisiti di accesso e le modalità concorsuali;

c) le modalità per il conferimento degli incarichi di direzione degli uffici e dei servizi, ai funzionari apicali, le relative modalità di sostituzione nei casi di assenza, vacanza o impedimento;

d) l'istituzione e i requisiti della figura del vicesegretario;

e) le modalità e i limiti per il conferimento degli incarichi di cui all'articolo 110 del decreto legislativo n. 267 del 2000 e, in generale, degli incarichi di collaborazione da attribuire a soggetti esterni;

f) le modalità e i limiti delle autorizzazioni a svolgere attività lavorative estranee al rapporto di impiego, ivi comprese quelle richieste dall'Amministrazione;

g) le modalità di individuazione, misurazione e valutazione delle prestazioni dell'ente, dei responsabili e dei dipendenti;

h) i requisiti, le modalità di nomina e la durata degli organismi di valutazione e controllo interno;

i) la disciplina generale dei premi e gli incentivi di produttività e di risultato da corrispondere al personale, ivi compresi quelli relativi ad attività professionali rese nell'interesse dell'Amministrazione;

j) le responsabilità e le modalità per l'esercizio del potere disciplinare, nell'ambito delle disposizioni di legge e dei contratti collettivi nazionali e decentrati di lavoro;

k) la disciplina del lavoro a tempo parziale per i dipendenti;

l) le altre questioni riguardanti l'organizzazione e il personale indicate dal presente statuto, dalle leggi e dai regolamenti.

Art. 30

Segretario generale

1. La dotazione organica dell'Unione prevede la qualifica di Segretario generale, quale coordinatore dell'organizzazione dell'ente, che sovrintende allo svolgimento delle funzioni gestionali dei funzionari responsabili dei servizi e ne coordina l'attività.

2. Il Segretario:

a) Svolge compiti di collaborazione e funzioni di assistenza giuridico - amministrativa nei confronti degli organi dell'ente in ordine alla conformità dell'azione amministrativa alle leggi, allo statuto e ai regolamenti;

b) Sovrintende alle funzioni già conferite o delegate alla soppressa Comunità Montana e trasferite all'Unione;

c) Partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza alle riunioni del Consiglio e della Giunta e ne cura la verbalizzazione, qualora sussistano cause di incompatibilità del Segretario in relazione ad atti che debbono essere deliberati, egli si allontana dall'aula e le

relative funzioni sono assolte dal componente dell'organo di più giovane età;

d) Roga, purché in possesso dei requisiti richiesti, nell'esclusivo interesse dell'amministrazione dell'Unione, gli atti ed i contratti e presta la propria assistenza nei casi di stipula dei contratti per scrittura privata, autenticandone le sottoscrizioni, applicando le disposizioni di cui agli articoli 40, 41, 42, e la relativa tabella "D" della Legge 08.06.1962, n. 604 e successive modificazioni;

e) esercita ogni altra funzione dirigenziale, anche gestionale, attribuitagli dallo Statuto e dai regolamenti o legittimamente conferitagli dal Presidente.

3. Il regolamento di organizzazione definisce, nel rispetto delle norme di legge applicabili, i requisiti di accesso al ruolo di Segretario generale, l'organizzazione del segretariato e le facoltà di delega delle funzioni dirigenziali del Segretario.

4. La copertura iniziale del posto di Segretario generale avviene, in virtù e con le modalità dell'art. 23, comma 2, della L.R.T. n. 37/2008, per trasferimento del Segretario generale di ruolo della soppressa Comunità Montana.

5. Qualora il posto risulti vacante, il Segretario è nominato dal Presidente, previa delibera dell'organo esecutivo, di norma tra i Segretari titolari dei Comuni membri, ovvero tra il personale apicale dell'Unione e dei Comuni in possesso dei requisiti previsti per l'iscrizione all'albo dei segretari comunali e provinciali. Il Presidente può nominare un soggetto esterno in possesso dei requisiti richiesti nel rispetto del regolamento di organizzazione e dei principi di trasparenza e professionalità stabiliti dall'ordinamento.

6. La durata in carica del Segretario, nominato ai sensi del comma 5, non può eccedere il mandato del Presidente dal quale è stato nominato e può essere revocato con provvedimento motivato del Presidente per violazione dei doveri d'ufficio, previa deliberazione dell'organo esecutivo.

7. L'Unione può convenzionare le funzioni di Segretario generale con altri enti.

8. Per la gestione coordinata dei servizi tra gli Enti associati e per l'attuazione degli indirizzi ed obiettivi stabiliti, in particolare per la promozione delle finalità di cui al precedente art. 3, comma 1, lett. a), è costituito il Comitato di direzione, al quale sono chiamati a partecipare responsabili dell'Unione e dei Comuni. Sulla base della disciplina dettata dalla Giunta esecutiva, il Comitato supporta il Segretario dell'Unione, verifica la coerenza delle normative regolamentari degli Enti, può elaborare

proposte di fattibilità e verificare l'andamento delle gestioni associate, svolgendo attività di impulso gestionale.

Art. 31

Funzioni di responsabilità

1. I funzionari dirigenti apicali Responsabili dei Servizi svolgono funzioni di direzione, consulenza e coordinamento della struttura organizzativa alla quale sono preposti e rispondono all'organo esecutivo del raggiungimento degli obiettivi fissati dalla Amministrazione in rapporto alle risorse effettivamente disponibili. Ad essi compete la valutazione del personale assegnato al servizio, l'adozione degli atti gestionali e contrattuali che impegnano l'Amministrazione verso terzi e il rilascio di autorizzazioni e di pareri tecnici di competenza del servizio, previsti dalla legge e dal regolamento o richiesti dagli altri organi della Unione o dei Comuni associati.

2. Ai Responsabili competono, pertanto, l'espressione dei pareri di cui all'articolo 49 e i compiti gestionali previsti all'articolo 107 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, compresa l'adozione di atti che impegnano l'Amministrazione verso l'esterno, non espressamente riservati agli organi di governo o al Segretario generale dalla legge, dallo statuto e dai regolamenti. I Responsabili dell'Unione rendono i pareri di cui al ricordato articolo 49 del TUEL sulle proposte di deliberazione sottoposte all'approvazione del Consiglio e dell'organo esecutivo dell'Unione e su quelli di competenza dei Consigli e delle Giunte comunali riguardanti le funzioni associate e i servizi convenzionati. Gli atti gestionali, gli impegni di spesa e gli accertamenti di entrata relativi alle funzioni associate sono compiuti anche nell'interesse dei Comuni ed hanno effetto diretto sui rispettivi documenti contabili e patrimoniali in rapporto alla assegnazione di risorse e beni strumentali effettuata con il piano esecutivo, o altro analogo provvedimento, di ciascun Ente.

3. Le relative funzioni sono definite, disciplinate e attribuite ai sensi dello statuto e del regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi. L'incaricato di funzioni dirigenziali e di responsabilità il cui incarico sia scaduto continua ad esercitare le funzioni fino alla nomina del successore, salvo il termine del mandato presidenziale, nel qual caso si applica la normativa relativa alla proroga degli organi amministrativi.

4. Al fine di garantire il migliore svolgimento delle funzioni e dei servizi comunali affidati dai Comuni partecipanti e la conclusione di procedimenti che, per disposizione di legge, devono essere conclusi con atti del singolo Comune, il responsabile dell'ufficio competente, su incarico del Sindaco del Comune interessato, conferito con l'accordo degli altri Sindaci, può svolgere anche i

compiti di responsabile dell'ufficio comunale; in tal caso, il Sindaco del Comune interessato si avvale del responsabile dell'ufficio dell'Unione limitatamente al compimento degli atti necessari alla conclusione dei procedimenti di competenza comunale.

5. Al fine di garantire il migliore svolgimento delle funzioni e dei servizi dei Comuni partecipanti, i responsabili degli uffici dell'Unione possono essere incaricati dal Sindaco del Comune interessato, previo accordo degli altri Sindaci, nel rispetto delle disposizioni contrattuali regolanti il rapporto di lavoro, anche quale responsabile di uffici comunali. Di norma, il Sindaco può avvalersi di tale facoltà in vista di un successivo affidamento di funzioni o servizi all'Unione.

Art. 32

Atti di gestione

1. La forma dei provvedimenti amministrativi e di organizzazione adottati dal Segretario generale e dai Funzionari responsabili è la determinazione dirigenziale. Le determinazioni dirigenziali sono raccolte in originale, cartaceo o digitale, e numerate in un unico registro; sono immediatamente efficaci, salvo che comportino spese o minori entrate, nel qual caso divengono efficaci con l'apposizione del visto di copertura finanziaria del responsabile del bilancio.

2. Copia digitale del provvedimento, conforme ai requisiti richiesti dalla legge, è pubblicata all'albo pretorio per quindici giorni consecutivi, o per il diverso termine previsto nell'atto stesso, nel rispetto delle norme sulla riservatezza di terzi, e comunicata al Presidente e al Segretario dell'Unione, anche per l'eventuale esercizio di forme di autotutela dell'Amministrazione, stabilite dal regolamento di organizzazione. Se l'atto lo prevede, una copia cartacea può essere affissa presso la sede. Le pubblicazioni e le affissioni, cartacee o digitali, sono effettuate dal soggetto individuato dagli atti di organizzazione. Di norma debbono essere pubblicati i provvedimenti e gli atti organizzativi di interesse generale, oltre a quelli per i quali la pubblicazione è condizione di efficacia. Il regolamento in materia di procedimento amministrativo e di trasparenza individua gli atti dirigenziali che debbono essere obbligatoriamente pubblicati per finalità di trasparenza dell'azione amministrativa e quelli per i quali la pubblicazione può essere omessa.

3. I provvedimenti datoriali assunti dai dirigenti per la gestione dei rapporti di lavoro hanno forma scritta, sono registrati al protocollo dell'ente e non sono soggetti a pubblicazione. Il regolamento di organizzazione può dettare norme al riguardo.

*Art. 33**Dotazione organica e Personale dell'Unione*

1. L'Unione ha una propria dotazione organica, una struttura organizzativa e un funzionigramma definiti dal regolamento di cui all'articolo 29. La dotazione organica è unica e definisce i contingenti di personale necessari all'espletamento delle funzioni regionali e delle funzioni comunali o di altri enti locali affidate all'Unione, in relazione agli obiettivi programmatici periodicamente stabiliti, alle esigenze di funzionalità dei servizi e alle risorse disponibili. I contingenti di personale indicano i posti complessivi per ogni categoria professionale definita dai contratti collettivi nazionali di lavoro dei dipendenti pubblici, ad essi si aggiunge il contingente di personale forestale, di cui al comma 6, in dotazione all'Unione sulla base degli atti di programmazione regionale di attuazione della legge regionale n. 39 del 2000. La dotazione organica riporta i posti coperti ed i posti vacanti; il regolamento di organizzazione, di cui all'articolo 29, detta disposizioni per il costante aggiornamento della consistenza organica.

2. I posti di responsabile di struttura amministrativa di livello apicale, di qualifica dirigenziale o di alta specializzazione, possono essere coperti, previo incarico conferito dal Presidente, mediante contratto a tempo determinato, ai sensi dell'articolo 110, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modifiche ed integrazioni. Il regolamento individua, oltre ai requisiti richiesti per l'accesso ai posti, i limiti per il ricorso a personale esterno nei casi di non disponibilità di adeguate professionalità tra il personale dell'Unione e dei Comuni.

3. Il personale dell'Unione, oltre che dai dipendenti di cui all'articolo 53, commi 2 e 3, è composto da:

- a) dipendenti trasferiti dai Comuni partecipanti;
- b) dipendenti reclutati direttamente dall'ente in base alle normative vigenti.

4. L'Unione può altresì avvalersi di personale distaccato o comandato, di norma allocato in posti vacanti della dotazione organica, e di collaboratori esterni, nel rispetto dei limiti stabiliti dalla legge.

5. L'organo esecutivo provvede ad assegnare, di norma con gli atti annuali di programmazione operativa, il personale disponibile ai servizi dell'Unione. Inoltre, con gli atti di programmazione del fabbisogno di personale o con i progetti gestionali di cui al comma 5 dell'articolo 6, accerta anche la necessità di trasferimento o di distacco, anche parziale, di personale dei Comuni partecipanti, per far fronte al progressivo trasferimento di funzioni e servizi comunali.

6. L'Unione si avvale, per l'esecuzione dei servizi e dei lavori relativi alla bonifica, alla sistemazione idraulico-forestale e alle aree verdi, come previsto dalla pertinente legislazione regionale, dell'opera di salariati ed impiegati tecnico-amministrativi a tempo determinato ed indeterminato, assunti con contratto di diritto privato, nel rispetto del contratto collettivo nazionale per gli addetti ai lavori di sistemazione idraulico - agraria e idraulico - forestale.

*Art. 34**Procedimenti disciplinari*

1. Le norme disciplinari sono individuate dalla legge e dalla contrattazione collettiva; esse determinano i doveri dei dipendenti, le relative sanzioni e la procedura per l'applicazione delle stesse, nonché dal regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi che, in particolare, individua le strutture e i soggetti responsabili dell'azione disciplinare.

CAPO VI

ORDINAMENTO FINANZIARIO E CONTABILE

*Art. 35**Principi generali*

1. All'Unione si applicano le norme in materia di finanza e contabilità previste dalle leggi.

2. L'ordinamento finanziario e contabile è disciplinato, nei limiti stabiliti dalla legge, dal regolamento di contabilità approvato dal Consiglio dell'Unione.

*Art. 36**Finanze dell'Unione*

1. L'Unione gode di autonomia finanziaria fondata sulla certezza delle risorse proprie e trasferite.

2. In particolare all'Unione competono entrate derivanti da:

- a) tasse, tariffe e contributi sui servizi affidati dai Comuni;
- b) trasferimenti e contributi ordinari dello Stato, della Regione e degli Enti locali;
- c) trasferimenti delle risorse dei Comuni partecipanti per l'ordinario funzionamento e per l'esercizio delle funzioni e dei servizi trasferiti o, comunque, convenzionati;
- d) contributi erogati dall'Unione Europea e da altri organismi;
- e) contributi regionali e statali a titolo di incentivazione delle gestioni associate;
- f) trasferimenti della Regione e della Provincia per l'esercizio delle funzioni e servizi conferiti o assegnati;

- g) trasferimenti comunitari, statali, regionali e dei Comuni partecipanti per spese di investimento;
- h) rendite patrimoniali;
- i) accensione di prestiti;
- j) prestazioni per conto di terzi;
- k) altri proventi o erogazioni.

Art. 37

Bilancio e programmazione finanziaria

1. Il Consiglio delibera il bilancio annuale di previsione entro i termini di legge stabiliti per i Comuni. Lo schema di bilancio è predisposto dall'organo esecutivo che si coordina con i Comuni al fine di assicurare l'omogeneità funzionale dei rispettivi documenti contabili.

2. Il bilancio annuale di previsione è redatto in termini di competenza osservando i principi dell'universalità, unità, annualità, veridicità, pubblicità, integrità e pareggio economico finanziario.

3. Il bilancio annuale è corredato dalla relazione previsionale e programmatica e dal bilancio di previsione triennale.

Art. 38

Rendiconto di gestione

1. Il Consiglio approva il rendiconto di gestione entro il termine previsto dalle disposizioni normative vigenti su proposta dell'organo esecutivo, che lo predispone insieme alla relazione illustrativa e agli allegati previsti dalla legge.

2. La relazione illustrativa contiene dati utili per la valutazione dell'andamento delle funzioni comunali affidate all'Unione.

3. Copia del rendiconto è resa disponibile ai Consigli comunali.

Art. 39

Revisore dei conti

1. L'Unione ha un organo di revisione contabile formato e nominato nel rispetto delle norme di legge che disciplinano l'istituto.

2. Competono al revisore le funzioni previste dalla legge e dal regolamento di contabilità.

3. Il compenso annuale del revisore è determinato dal Consiglio all'atto della nomina o della riconferma per tutta la durata dell'incarico ed entro i limiti stabiliti dalla normativa vigente.

Art. 40

Servizio di tesoreria

1. Il Servizio di tesoreria è affidato, mediante procedura ad evidenza pubblica, ad un soggetto abilitato nel rispetto della normativa vigente in materia.

2. Il Servizio di tesoreria è disciplinato dal regolamento di contabilità e dalla convenzione con il Tesoriere.

Art. 41

Patrimonio

1. Il patrimonio dell'Unione è costituito:

a) dai beni mobili e immobili della estinta Comunità Montana Colline Metallifere, alla quale l'Unione subentra ai sensi dell'articolo 15, comma 8, della legge regionale n. 37 del 2008;

b) dai beni mobili e immobili acquisiti dalla Unione in seguito alla sua costituzione;

c) dalle partecipazioni societarie;

d) altri cespiti patrimoniali comunque acquisiti.

CAPO VII

CONTROLLI INTERNI

Art. 42

Controlli interni

1. L'Unione pone in essere un efficace sistema di controlli interni di natura contabile, gestionale, amministrativa per consentire una trasparente valutazione dell'andamento e dei risultati della propria azione amministrativa e dei programmi e progetti approvati dagli organi di indirizzo politico dei Comuni e dell'Unione.

2. Il regolamento individua il sistema dei controlli e le relative modalità di attuazione. Il regolamento prevede l'autonomia dei controllori, le modalità per l'individuazione di basi comuni di dati contabili ed extra contabili utili per le attività di controllo organizzativo e gestionale, gli atti fondamentali di ogni funzione di controllo.

3. La definizione del sistema dei controlli interni è effettuata per ottemperare alle norme vigenti in materia e per coniugare le relative disposizioni nell'ambito dell'autonomia regolamentare riconosciuta all'Ente, in modo che siano ben definiti gli attori del sistema e le azioni di ciascuno, per evitare duplicazioni di funzioni e di raccolta dati anche per esigenze conoscitive ulteriori rispetto a quelle stabilite dalla legge.

4. Di norma, il controllo interno è effettuato assieme ai Comuni membri come indicato al Capo I del presente statuto. Resta salva la facoltà di ogni Comune di

organizzare autonomamente il controllo interno per le funzioni non conferite all'Unione.

Art. 43

Organismo di valutazione

1. L'Unione ha un organismo di valutazione che espleta le proprie funzioni anche nell'interesse dei Comuni membri. Per il Comune di Massa Marittima la presente norma si applica dal 1 gennaio 2014.

2. L'organismo di valutazione deve essere individuato all'esterno della struttura organizzativa dell'Unione e dei Comuni, è nominato dal Presidente tra soggetti in possesso di titoli di studio adeguati e di elevate capacità professionali, secondo quanto disposto dal regolamento.

3. L'organismo di valutazione partecipa attivamente alla definizione della metodologia valutativa e delle procedure del controllo di gestione.

CAPO VIII

DURATA, RECESSO E SCIoglIMENTO

Art. 44

Durata dell'Unione

1. L'Unione ha una durata illimitata, salvo il diritto di recesso del singolo Comune o lo scioglimento.

Art. 45

Recesso del Comune

1. Il Comune partecipante all'Unione può recedervi unilateralmente non prima di 10 anni dalla data di costituzione. Il recesso può essere deliberato in ogni tempo nel caso in cui il Comune intenda recedere per costituire un'altra Unione di Comuni o per aderire ad altra Unione già costituita.

2. La manifestazione di volontà di recedere ed il recesso dall'Unione devono avvenire secondo le seguenti modalità:

a) il Consiglio comunale del Comune recedente assume una deliberazione con la maggioranza richiesta per le modifiche statutarie, evidenziando i motivi che hanno determinato la volontà di recedere;

b) il Presidente dell'Unione entro i successivi 30 giorni pone all'ordine del giorno del Consiglio dell'Unione l'esame della decisione assunta dal Comune recedente con la relativa motivazione; il Consiglio dell'Unione assume le necessarie iniziative per favorire la permanenza del Comune e le comunica al Comune medesimo;

c) il Consiglio comunale del Comune recedente assume una deliberazione con la maggioranza richiesta per le modifiche statutarie, con la quale conferma o

revoca la propria volontà di recedere, tenuto conto delle comunicazioni del Consiglio dell'Unione.

3. Le deliberazioni di cui al comma 2, lettere a) e c), sono assunte, ai fini della efficacia per il recesso, trascorsi non meno di 90 giorni l'una dall'altra. Ciascuna deliberazione è trasmessa dal Sindaco entro 10 giorni dalla sua adozione al Presidente dell'Unione, ai Sindaci dei Comuni aderenti e alla Giunta regionale.

4. Qualora il motivo del recesso sia dovuto alla volontà di costituire una nuova unione o di aderire ad altra già costituita, il consiglio comunale deve aver provveduto all'approvazione dello statuto dell'altra Unione perché il recesso possa avere effetto. I termini di cui al comma 2, lettera b), e al comma 3, primo periodo, sono dimezzati. Su richiesta del Comune il personale dallo stesso trasferito all'Unione può essere comandato o trasferito all'altra Unione; se l'Unione non intende procedere al trasferimento si provvede nei termini previsti al comma 5 dell'articolo 46.

Art. 46

Effetti e adempimenti derivanti dal recesso

1. Il recesso ha effetto dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello in cui viene stipulata la convenzione di cui al comma 4.

2. In deroga a quanto previsto al comma 1, il termine dal quale ha effetto il recesso decorre dalla data stabilita dalla Giunta regionale ai sensi dell'articolo 50, comma 4, della legge regionale n. 68/2011.

3. Il responsabile del servizio economico finanziario, entro 30 giorni dalla data di adozione della deliberazione di conferma del recesso di cui all'articolo 45, comma 2, lettera c), predispone un piano in cui si dà conto dei rapporti attivi e passivi, dei beni e delle risorse strumentali acquisiti dall'Unione per l'esercizio associato e di quelle conferite dal Comune recedente.

4. Il piano è approvato dall'organo esecutivo dell'Unione unitamente alla convenzione da stipulare con il Comune interessato. La convenzione definisce i rapporti tra l'Unione e il Comune conseguenti al recesso.

5. Se la convenzione non è sottoscritta entro 3 mesi dalla data di adozione della deliberazione di cui all'articolo 45, comma 2, lettera c), la definizione dei rapporti tra l'Unione e il Comune è demandata, su iniziativa del Presidente, ad un collegio composto da un rappresentante del Comune receduto, un rappresentante dell'Unione ed un terzo rappresentante nominato dalle parti. L'esito dei lavori del collegio, che si attiene ai criteri desumibili dal comma 6, è sottoposto all'organo esecutivo dell'Unione,

le cui determinazioni sostituiscono a tutti gli effetti la convenzione.

6. In caso di recesso:

a) obbligazioni: il Comune receduto rimane obbligato soltanto per gli impegni assunti precedentemente alla data di adozione della delibera di recesso di cui all'articolo 45, comma 2, lettera c), che sono gestiti fino alla naturale scadenza da parte dell'Unione sulla base della convenzione di cui al comma 4. Tale disposizione si applica anche per gli impegni relativi al personale assunto a tempo determinato.

b) patrimonio: il patrimonio acquisito dall'Unione rimane nella disponibilità dell'Unione medesima ad eccezione di ciò che è stato conferito dal Comune receduto ritenuto non indispensabile per l'esercizio associato delle funzioni comunali. E' in ogni caso escluso il patrimonio derivante dalla successione della soppressa Comunità montana Colline Metallifere. I beni concessi dal Comune all'Unione in comodato d'uso restano nella disponibilità dell'Unione fino alla sua estinzione, salvo diversa determinazione della convenzione. Il Comune receduto rientra nella disponibilità dei beni conferiti all'Unione nel caso in cui gli stessi non siano necessari per il regolare svolgimento dell'attività istituzionale e amministrativa dell'Unione stessa. Al Comune receduto non spettano comunque diritti sui beni dell'Unione acquisiti, in tutto o in parte, con contributi statali e regionali; non spetta altresì la quota di patrimonio costituito con i contributi concessi dai Comuni aderenti qualora lo stesso non sia frazionabile per motivi tecnici o quando il suo frazionamento ne possa pregiudicare la funzionalità e la fruibilità.

c) personale: salvo diverso accordo stabilito nella convenzione, il personale distaccato o comandato presso l'Unione dal Comune torna a svolgere la propria attività nel Comune di appartenenza; il personale trasferito continua a svolgere la propria attività presso l'Unione. Qualora il personale trasferito all'Unione dall'inizio della partecipazione comunale, non compensato da corrispondenti trasferimenti dell'Unione al Comune, costituisca una percentuale superiore al 30% della dotazione organica comunale vigente all'inizio della partecipazione all'Unione, la parte eccedente tale percentuale è riassegnata al Comune receduto.

d) interventi: sono di competenza dell'Unione gli interventi oggetto di programmazione regionale, provinciale o locale fino ad esaurimento del ciclo di programmazione anche nel territorio del Comune receduto.

e) istanze di parte: l'Unione svolge tutte le attività necessarie per concludere il procedimento relativo alle istanze presentate dai cittadini precedentemente all'adozione della delibera di recesso del Comune.

1. Il Comune partecipante all'Unione può recedere unilateralmente dall'esercizio di una o più funzioni elencate all'articolo 6 non prima di tre anni dalla data di conferimento della funzione all'Unione stessa.

2. La manifestazione della volontà di recedere dalla funzione deve avvenire secondo le seguenti modalità:

a) il Consiglio Comunale del Comune che intende recedere da una o più funzioni assume una deliberazione con la maggioranza richiesta per le modifiche statutarie, evidenziando i motivi che determinano la volontà di recedere;

b) il Presidente dell'Unione pone all'ordine del giorno del Consiglio dell'Unione l'esame della deliberazione comunale, entro 30 giorni dal ricevimento della stessa, affinché il Consiglio possa valutare le motivazioni comunali ed assumere le iniziative utili a favorire la permanenza del Comune nella gestione associata della funzione; provvede a comunicare al Comune medesimo le decisioni del Consiglio dell'Unione entro 30 giorni dall'esecutività dell'atto;

c) Il Consiglio comunale del Comune recedente assume una deliberazione con la maggioranza richiesta per le modifiche statutarie con la quale conferma o revoca la volontà di recedere dalla funzione, tenuto conto delle iniziative assunte o proposte dall'Unione.

3. Le deliberazioni di cui al comma 2, lettere a) e c), sono assunte, ai fini dell'efficacia del recesso dalla funzione, trascorsi non meno di 90 giorni l'una dall'altra. Ciascuna deliberazione è trasmessa entro 10 giorni dalla sua adozione al Presidente dell'Unione, ai Sindaci degli altri Comuni aderenti.

4. Il recesso ha effetto dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello in cui viene stipulata la convenzione di cui al comma 5. Il responsabile del servizio interessato al recesso predisponde, entro 60 giorni dalla data di adozione della deliberazione confermativa del recesso, un piano che individua i rapporti attivi e passivi, i beni e le risorse strumentali che l'Unione ha in essere per l'esercizio associato della funzione, evidenziando quelli conferiti dal Comune recedente.

5. Il piano è approvato dall'organo esecutivo dell'Unione unitamente alla convenzione da stipulare con il Comune interessato. La convenzione definisce i rapporti tra l'Unione e il Comune conseguenti al recesso dalla funzione.

6. Si applicano le norme dell'articolo 46, commi 5 e 6, in quanto compatibili, intendendo, rispetto alla lettera c) del comma 6, soltanto il personale trasferito all'Unione per l'esercizio della funzione oggetto del recesso.

7. In deroga al comma 6, il Comune e l'Unione

Art. 47

Recesso dalla funzione

possono disciplinare il recesso dalla funzione con convenzione che deve essere approvata dai Consigli comunali di tutti i Comuni aderenti che si esprimono sulla proposta dell'organo esecutivo dell'Unione.

Art. 48
Scioglimento

1. L'Unione è sciolta consensualmente quando i Comuni deliberano lo scioglimento. L'Unione è altresì sciolta quando la maggioranza dei Comuni recede dalla stessa, anche in tempi diversi. Quale causa dello scioglimento può essere preso in considerazione anche un mutamento del quadro legislativo regionale che privi l'Unione dell'esercizio di funzioni regionali reputate indispensabili per la governance territoriale dell'ambito di riferimento.

2. La manifestazione della volontà di sciogliere l'Unione e lo scioglimento dell'Unione devono avvenire secondo le seguenti modalità:

a) il Consiglio dell'Unione, su proposta di un Consiglio comunale o dell'organo esecutivo dell'Unione o della maggioranza dei Sindaci, adotta una deliberazione con la quale propone ai Comuni di sciogliere l'Unione. La deliberazione è adottata con la maggioranza dei due terzi dei componenti del Consiglio e costituisce l'atto di avvio del procedimento di scioglimento;

b) il Presidente dell'Unione comunica ai Comuni e alla Giunta regionale la determinazione assunta dal Consiglio;

c) i Consigli comunali dell'Unione adottano, con la maggioranza richiesta per le modifiche statutarie, una deliberazione con la quale si pronunciano sullo scioglimento dell'Unione. Le deliberazioni sono assunte decorso il termine di novanta giorni dalla comunicazione e sono trasmesse al Presidente dell'Unione e alla Giunta regionale. La deliberazione del Consiglio comunale si dà per acquisita se il procedimento di scioglimento è stato avviato su proposta del Comune o se esso ha deliberato il recesso nelle forme previste dall'articolo 45, comma 2.

3. Se la maggioranza dei Consigli comunali si pronuncia a favore dello scioglimento, i Sindaci ne danno comunicazione alla Giunta regionale per l'esercizio delle competenze di cui all'articolo 50 della legge regionale n. 68/2011.

4. Quando a seguito della deliberazione di recesso di un Comune di cui all'articolo 45, comma 2, lettera c), del presente Statuto verrebbe meno la maggioranza dei Comuni costituenti l'Unione, non si dà luogo al recesso. Tutti i Sindaci dell'Unione comunicano alla Giunta regionale la volontà di procedere allo scioglimento dell'Unione.

Art. 49

*Effetti, adempimenti ed obblighi
derivanti dallo scioglimento*

1. Salvo termini diversi stabiliti dalla Giunta regionale ai sensi dell'articolo 50 della legge regionale n. 68/2011, lo scioglimento dell'Unione ha effetto allo spirare del termine del 31 dicembre dell'anno in corso se lo scioglimento è stato deliberato entro il 30 giugno dello stesso anno, altrimenti è differito allo spirare del 31 dicembre dell'anno successivo. I termini dai quali ha effetto lo scioglimento valgono solo se è stata sottoscritta la convenzione, di cui al comma 6 del presente articolo, che può dettare anche termini diversi dai quali ha effetto lo scioglimento.

2. Nelle more delle decisioni della Giunta regionale, il Presidente della stessa dispone che sia dato corso alla predisposizione di un piano con il quale si individua il personale dell'Unione a tempo indeterminato, a tempo determinato o a qualsiasi titolo assegnato all'ente che sarà trasferito ai Comuni o, in base alle decisioni regionali, all'ente competente che dovrà subentrare nelle funzioni già assegnate all'Unione; di norma, il personale dell'Unione è trasferito all'ente che subentra nell'esercizio della funzione cui il personale medesimo era in via prevalente assegnato. Il piano contiene anche quanto indicato ai successivi commi del presente articolo.

3. La successione dei rapporti attivi e passivi instaurati dall'Unione avviene secondo i seguenti criteri:

a) definizione dei residui attivi e passivi inerenti l'attività dell'unione, evidenziando le somme a destinazione vincolata e la corretta riferibilità delle spese impegnate e delle entrate accertate per le singole attività o funzioni svolte dell'Unione;

b) l'individuazione di un comune capofila quale soggetto di riferimento, in relazione alle singole funzioni, per il corretto adempimento delle obbligazioni assunte dall'Unione, la conclusione dei procedimenti pendenti, la riscossione dei crediti e il pagamento dei debiti accertati; in via residuale il comune capofila è quello ove ha sede l'Unione;

c) il trasferimento delle obbligazioni, dei procedimenti pendenti e delle risorse al bilancio del Comune individuato per gli adempimenti di cui al punto b);

d) la definizione dell'avanzo o disavanzo finale di gestione delle attività dell'Unione e le modalità di riparto delle risorse o dei debiti accertati.

4. Il patrimonio acquisito dall'Unione è assegnato secondo i seguenti criteri:

a) l'assegnazione del patrimonio ai comuni sulla base di criteri gestionali legati all'attività dell'unione e delle modalità di ripartizione delle spese dei servizi associati comprese le partecipazioni societarie; copertura

in solido tra i Comuni di eventuale disavanzo gestionale dell'attività dell'unione al momento dello scioglimento;

b) la vendita del patrimonio e le modalità di ripartizione dell'eventuale avanzo di gestione dell'attività dell'Unione.

5. I beni e le risorse strumentali acquisite dall'Unione per l'esercizio associato delle funzioni comunali sono assegnati secondo i seguenti criteri:

a) copertura di eventuale disavanzo gestionale delle attività dell'unione al momento dello scioglimento;

b) assegnazione ai comuni secondo i criteri modalità di ripartizione delle spese delle singole gestioni;

c) la vendita dei beni e le modalità di ripartizione dell'eventuale avanzo di gestione dell'attività dell'Unione;

d) I beni già trasferiti all'Unione per effetto della soppressione della Comunità Montana Colline Metallifere sono assegnati secondo le disposizioni del piano, ferme restando diverse disposizioni della Regione.

6. Il piano è approvato dall'organo esecutivo dell'Unione all'unanimità o, dopo due votazioni, a maggioranza assoluta dei voti. Il contenuto del piano approvato si perfeziona mediante apposita convenzione tra tutti i Comuni dell'Unione. La convenzione può contenere disposizioni diverse rispetto al piano ove i criteri suddetti non siano idonei a regolare i rapporti fra i Comuni. In assenza della stipula della convenzione lo scioglimento non ha luogo.

7. Lo scioglimento non può avere luogo anche nel caso che non siano raggiunti gli accordi previsti per il trasferimento del personale. Ai fini del precedente comma 2 del presente articolo, il personale dell'Unione impiegato nell'esercizio delle funzioni comunali o regionali è individuato in base agli atti di assegnazione dell'Unione e ai relativi centri di costo del bilancio; in via residuale il personale che non risulta attribuito in via prevalente ad una specifica funzione è riassorbito dal Comune ove ha sede l'Unione, gli altri Comuni possono utilizzare tale personale e sono tenuti a compartecipare alla relativa spesa.

8. L'Unione ed i Comuni partecipanti adempiono agli obblighi previsti dalla legge regionale.

CAPO IX

MODIFICHE STATUTARIE E REGOLAMENTI

Art. 50

Modifiche statutarie

1. Lo Statuto è modificato con le procedure del presente articolo.

2. L'iniziativa per le modifiche statutarie spetta ad ogni Sindaco e ad ogni Consiglio comunale e si attiva con il deposito presso il segretariato dell'Unione di un testo sottoscritto dal sindaco o approvato dal Consiglio comunale secondo il proprio ordinamento. Quando viene depositata una modifica statutaria, il Presidente dell'Unione, di propria iniziativa o su richiesta di un altro Sindaco, convoca l'organo esecutivo per deliberare in merito entro trenta giorni dal deposito. Il procedimento di modifica è avviato se l'organo esecutivo approva la proposta all'unanimità dei componenti. Se l'unanimità non viene raggiunta, in una successiva seduta da tenere non prima di 10 giorni e non oltre 20 dalla prima, la proposta è approvata con la maggioranza assoluta dei componenti.

3. Se la proposta di modifica è approvata, il Presidente dell'Unione la trasmette ai Comuni per l'approvazione; i Consigli comunali approvano la modifica con la maggioranza prevista per le modifiche statutarie comunali. I Comuni trasmettono all'Unione le deliberazioni approvate. Fino a quando tutti i Comuni non hanno approvato la proposta, l'organo esecutivo dell'Unione può ritirarla o modificarla; in tali casi, il Presidente dell'Unione con proprio atto dichiara concluso senza esito il procedimento già avviato, comunicandolo ai Comuni. Se l'organo esecutivo dell'Unione modifica la proposta originaria nel corso dell'iter di approvazione da parte dei Consigli comunali, il procedimento di approvazione riprende dall'inizio sulla nuova proposta.

4. Se tutte le deliberazioni dei Comuni sono conformi alla proposta dell'organo esecutivo, la modifica statutaria entra in vigore decorsi trenta giorni dall'inizio della pubblicazione della stessa all'albo dell'ultimo Comune che vi provvede. Ai sensi di legge le modifiche statutarie sono pubblicate sul BURT ed inviate al Ministero dell'interno, ai sensi dell'articolo 6, comma 5, del decreto legislativo n. 267 del 2000.

5. L'Unione ed i Comuni trasmettono le modifiche statutarie alla Giunta regionale entro dieci giorni dalla loro esecutività.

6. Se la modifica statutaria attiene lo scioglimento di funzioni e servizi di cui all'articolo 6, la proposta di cui al comma 2 è corredata da uno schema di convenzione che disciplina i termini e gli effetti della cessazione. La convenzione è approvata congiuntamente alla modifica statutaria dai Consigli comunali ed è stipulata dai Sindaci dei Comuni.

Art. 51

Regolamenti

1. L'Unione disciplina con propri regolamenti

l'esercizio delle funzioni di cui ha la competenza. L'ambito di applicazione dei regolamenti relativi alle funzioni comunali è l'intero territorio dell'Unione; nel caso di convenzione con Comuni non facenti parte dell'Unione, l'atto associativo individua la normativa regolamentare applicabile; nel caso di funzioni affidate dalla Regione o da altri enti di ambito sovra comunale il regolamento esplica i propri effetti in rapporto alla dimensione territoriale delle funzioni stesse come definita negli atti di attribuzione.

2. Fatti salvi i regolamenti di organizzazione e funzionamento di competenza della Giunta esecutiva, i regolamenti dell'Unione sono approvati dal Consiglio a maggioranza assoluta dei componenti ed entrano in vigore il giorno successivo allo spirare del termine di pubblicazione della delibera che li ha adottati, salvo che il regolamento stesso rechi un termine diverso e, comunque, sempre successivo all'inizio del periodo di pubblicazione dell'atto di approvazione.

3. L'iniziativa per l'adozione del regolamento spetta ai componenti del Consiglio dell'Unione ed alla Giunta esecutiva. Spetta, altresì, ad ogni Consiglio Comunale che vi provvede con apposita e valida deliberazione contenente il testo regolamentare proposto.

4. L'approvazione dei regolamenti che intervengono per la disciplina, anche finanziaria, delle funzioni comunali affidate all'Unione può essere preceduta dalla richiesta di parere ad organi di indirizzo dei Comuni individuati con deliberazione della Giunta esecutiva o del Consiglio, che stabilisce anche il termine perentorio entro il quale l'organo comunale si deve esprimere.

CAPO X

NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 52

Entrata in vigore delle modifiche statutarie, riflessi sugli organi

1. Gli organi di governo dell'Unione in carica al momento dell'entrata in vigore delle presenti modifiche statutarie proseguono nelle loro funzioni senza soluzione di continuità.

2. Resta salva la facoltà dei Consigli comunali di sostituire in ogni tempo i propri rappresentanti, ai sensi del comma 3 dell'articolo 30 della legge regionale n. 68/2011.

3. In deroga al precedente articolo 25, il Presidente, anche se eletto per qualsiasi ragione successivamente all'entrata in vigore delle modifiche statutarie, rimane in carica fino alla proclamazione dei sindaci eletti in

occasione del primo turno elettorale che, entro i successivi venti mesi, riguarda la maggioranza dei Comuni membri. Nel caso di proclamazioni in giorni diversi, si prende a riferimento l'ultima. La giunta esecutiva deve provvedere all'elezione del nuovo Presidente, prescindendo da chi aveva già ricoperto la carica dall'istituzione dell'Unione. In conformità con il comma 6 dell'articolo 34 della LR n. 68/2011, dalla proclamazione dei nuovi Sindaci assume la carica di Presidente il Sindaco del Comune di maggiore dimensione demografica non considerando il Comune di cui era sindaco il Presidente cessato.

4. Sono fatti salvi i casi di cessazione anticipata previsti dall'articolo 31 della l.r. 68/2011.

Art. 53

Successione alla soppressa Comunità montana

1. La successione dell'Unione garantisce la continuità amministrativa dell'azione della Comunità Montana, sulla base del decreto di estinzione adottato dal Presidente della Giunta regionale. L'Unione succede nei beni, in tutti i rapporti attivi e passivi e nei procedimenti non conclusi della Comunità Montana estinta, compresi i rapporti di lavoro in corso dalla data di estinzione della Comunità Montana Colline Metallifere.

2. Il personale dipendente di ruolo a tempo indeterminato della Comunità Montana con contratto di pubblico impiego, inquadrato nella dirigenza e nelle categorie contrattuali, entra di diritto a far parte del ruolo dell'Unione con il medesimo ruolo rivestito presso la Comunità Montana, mantenendo la medesima posizione giuridica e il trattamento economico fondamentale e accessorio, con riferimento alle voci fisse e continuative, in godimento. Il personale assunto a tempo determinato prosegue il rapporto di lavoro con l'Unione fino alla scadenza del contratto.

3. Gli operai forestali dipendenti dalla Comunità Montana con contratto privatistico sono trasferiti all'Unione con la posizione giuridica posseduta e il trattamento economico, fondamentale e accessorio, con riferimento alle voci fisse e continuative, in godimento in base al CCNL e al CIR per gli addetti ai lavori di sistemazione idraulico-forestale e idraulico-agraria. L'Unione continua ad utilizzarli prevalentemente per l'effettuazione di lavori e servizi di forestazione e bonifica, ai sensi dell'articolo 12 della legge regionale n. 39/2000 e successive modificazioni, utilizzando le risorse finanziarie trasferite dalla Regione Toscana.

4. All'Unione sono trasferiti i beni e le risorse strumentali della Comunità Montana. In ogni caso, dalla data di estinzione della Comunità Montana, l'Unione subentra in tutti gli oneri derivanti dalla successione

nei rapporti e nell'esercizio di tutte funzioni da essa esercitate.

Art. 54

Continuità amministrativa

1. Fino all'emanazione degli atti regolamentari da parte dei propri organi, all'Unione si applicano, provvisoriamente e in quanto compatibili, i regolamenti già vigenti della Comunità Montana Colline Metallifere. Per l'esercizio delle funzioni comunali, ove non fossero presenti regolamenti della Comunità Montana, sono applicati quelli adottati dai Comuni dell'Unione o da uno di essi individuato dall'organo esecutivo dell'Unione.

2. Ferma restando la cessazione delle convenzioni associative riguardanti le funzioni di cui al comma 3 dell'articolo 6, fino all'adozione di specifiche norme regolamentari da parte dell'Unione, al fine di garantire la continuità dell'azione amministrativa, la corretta gestione degli uffici e l'operatività della gestione associata per le funzioni ed i servizi già espletati dall'Unione stessa viene fatto riferimento alle clausole organizzative previste dalle convenzioni in essere prima dell'entrata in vigore del presente statuto. Sono fatti salvi i progetti gestionali approvati dalla Giunta esecutiva prima dell'entrata in vigore delle modifiche statutarie.

3. Sono fatti salvi gli atti adottati dagli organi dell'Unione che continuano ad esplicare i loro effetti fino alla loro modifica, ancorché risulti mutata la disciplina statutaria di riferimento.

4. Nei casi di cui ai precedenti commi 2 e 3 e delle convenzioni associative di cui all'articolo 7, la disciplina statutaria, e in particolare l'articolo 10, prevale rispetto alle clausole degli atti associativi ed alle prescrizioni dei progetti gestionali.

Art. 55

Inefficacia delle norme comunali incompatibili

1. L'entrata in vigore dello statuto dell'Unione e delle successive modifiche statutarie determina l'inapplicabili-

tà delle norme dello statuto comunale divenute incompatibili.

2. Il trasferimento di funzioni comunali all'Unione determina, salvo quanto diversamente indicato negli atti di trasferimento e fatti salvi i diritti dei terzi, l'inefficacia, totale o parziale, delle normative regolamentari comunali dettate in materia dalla data di entrata in vigore delle disposizioni regolamentari sostitutive adottate dagli organi dell'Unione.

Art. 56

Norma finale

1. Con l'entrata in vigore del presente statuto il testo previgente è abrogato.

2. Fino all'entrata in vigore del regolamento per il funzionamento del Consiglio per la validità delle sedute e dell'adozione delle deliberazioni si applica l'articolo 32, comma 3, della LR n. 68/2011.

3. Per tutto quanto non disciplinato dal presente Statuto si rinvia alla normativa statale e regionale in materia.

Art. 57

Entrata in vigore

1. Lo Statuto entra in vigore, come stabilito dal comma 3 dell'articolo 24 della legge regionale n. 68/2011 come sostituito dalla legge regionale n. 47/2013, decorsi trenta giorni dalla sua pubblicazione all'albo pretorio del comune associato che per ultimo ha provveduto a detto adempimento.

2. Successivamente all'entrata in vigore, l'Unione provvede alla pubblicazione dello statuto sul Bollettino Ufficiale della Regione Toscana indicando la data di entrata in vigore.

3. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche alle modifiche dello statuto.